

ALLEGATI**1 - L'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE IN SEDE PLENARIA**

- 29 novembre 2001:* Costituzione della Commissione: elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.
- 15 gennaio 2002:* Esame del Regolamento interno, ai sensi dell'articolo 6 della legge 19 ottobre 2001, n. 386.
Comunicazioni del Presidente e conseguente dibattito.
- 22 gennaio 2002:* Dibattito sulle comunicazioni rese dal Presidente nella seduta del 15 gennaio 2002.
- 29 gennaio 2002:* Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese dal Presidente nella seduta del 15 gennaio 2002.
- 5 febbraio 2002:* Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese dal Presidente nella seduta del 15 gennaio 2002.
- 12 febbraio 2002:* Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese dal Presidente nella seduta del 15 gennaio 2002.
- 19 febbraio 2002:* Svolgimento della replica del Presidente.
- 26 febbraio 2002:* Esame della proposta di costituzione dei Comitati di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 19 ottobre 2001, n. 386.
- 5 marzo 2002:* Audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Piero Luigi Vigna.
- 12 marzo 2002:* Seguito dell'audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Piero Luigi Vigna.
- 9 aprile 2002:* Seguito dell'audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Piero Luigi Vigna.
- 24 aprile 2002:* Discussione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 19 ottobre 2001, n. 386, sulle modifiche normative in tema di appalti di opere pubbliche (atto Senato n. 1246) con riguardo ai pericoli di condizionamento e inquinamento di origine mafiosa.
- 6 maggio 2002:* Audizione dei Procuratori distrettuali antimafia di Reggio Calabria, dottor Antonino Catanese, e di Catanzaro, dottor Mariano Lombardi.

- 7 maggio 2002:* Audizione del Procuratore distrettuale antimafia di Napoli, dottor Agostino Cordova.
- 13 maggio 2002:* Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *e*), della legge 19 ottobre 2001, n. 386, sulle modifiche normative in tema di appalti di opere pubbliche (atto Senato n. 1246) con riguardo ai pericoli di condizionamento e inquinamento di origine mafiosa.
- 14 maggio 2002:* Audizione del Procuratore distrettuale antimafia di Palermo dottor Pietro Grasso e del sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia dottor Gabriele Chelazzi.
- 28 maggio 2002:* Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *e*), della legge 19 ottobre 2001, n. 386, sulle modifiche normative in tema di appalti di opere pubbliche (atto Senato n. 1246) con riguardo ai pericoli di condizionamento e inquinamento di origine mafiosa.
- 6 giugno 2002:* Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta dottor Francesco Messineo, del procuratore aggiunto dottor Francesco Paolo Giordano, del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dottor Giovanni Tinebra.
- 2 luglio 2002:* Audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Piero Luigi Vigna, e del sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia, dottor Gabriele Chelazzi, sulle stragi del 1992 e 1993.
Comunicazioni del Presidente sulla revisione e sulla pubblicazione del resoconto stenografico dell'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dottor Agostino Cordova.
- 8 luglio 2002:* Discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della normativa vigente in tema di regime carcerario speciale previsto dall'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), nonché sulle proposte di modifica avanzate in materia.
Audizione del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria dottor Giovanni Tinebra, sulle questioni emerse in sede di applicazione della normativa vigente in tema di regime carcerario.

- rio speciale previsto dall'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354).
- 9 luglio 2002:* Discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della normativa vigente in tema di regime carcerario speciale previsto dall'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), nonché sulle proposte di modifica avanzate in materia.
- 15 luglio 2002:* Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della normativa vigente in tema di regime carcerario speciale previsto dall'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), nonché sulle proposte di modifica avanzate in materia.
- 16 luglio 2002:* Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della normativa vigente in tema di regime carcerario speciale previsto dall'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), nonché sulle proposte di modifica avanzate in materia.
- 17 luglio 2002:* Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della normativa vigente in tema di regime carcerario speciale previsto dall'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), nonché sulle proposte di modifica avanzate in materia.
- 18 luglio 2002:* Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della normativa vigente in tema di regime carcerario speciale previsto dall'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), nonché sulle proposte di modifica avanzate in materia.
- 1 ottobre 2002:* Audizione del Prefetto Mario Mori, Direttore del SISDE.
- 3 ottobre 2002:* Seguito dell'audizione del Prefetto Mario Mori.
- 8 ottobre 2002:* Audizione del Ministro dell'Interno, onorevole Giuseppe Pisanu.

- 15 ottobre 2002:* Determinazioni in ordine al regime di pubblicità del resoconto stenografico delle audizioni svolte innanzi alla Commissione nella missione a Lamezia Terme il 20 settembre 2002; esame del regolamento sull'attività dei Comitati; comunicazioni del Presidente sulla costituzioni dei Comitati.
- 17 ottobre 2002:* Seguito dell'audizione del Ministro dell'Interno, onorevole Giuseppe Pisanu.
- 14 novembre 2002:* Discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, su questioni emerse in sede di applicazione della normativa concernente il trattamento dei collaboratori di giustizia e sul termine per la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dall'art. 16-*quater* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, nel testo modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45.
- 26 novembre 2002:* Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, su questioni emerse in sede di applicazione della normativa concernente il trattamento dei collaboratori di giustizia e sul termine per la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dall'art. 16-*quater* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, nel testo modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45.
- 27 novembre 2002:* Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, su questioni emerse in sede di applicazione della normativa concernente il trattamento dei collaboratori di giustizia e sul termine per la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dall'art. 16-*quater* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, nel testo modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45.
- 5 dicembre 2002:* Discussione sulle problematiche concernenti la normativa sui difensori dei collaboratori di giustizia.
- 4 febbraio 2003:* Audizione del Sottosegretario di Stato per l'Interno, on. Alfredo Mantovano, sulle attività svolte dalla Commissione centrale per la definizione e

- l'applicazione delle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia e dal Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura.
- 11 febbraio 2003
(antimeridiana)* Esame della relazione annuale alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *h*), della legge istitutiva n. 386 del 2001, sull'attività svolta dalla Commissione nel corso del 2002.
- 11 febbraio 2003
(notturna)* Seguito dell'audizione del Sottosegretario di Stato per l'interno, on. Alfredo Mantovano, sulle attività svolte dalla Commissione centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione per i testimoni e i collaboratori di giustizia e dal Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura.
- 25 febbraio 2003:* Seguito dell'esame della relazione annuale alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *h*), della legge istitutiva n. 386 del 2001, sull'attività svolta dalla Commissione nel corso del 2002.
- 4 marzo 2003:* Seguito dell'esame della relazione annuale alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *h*), della legge istitutiva n. 386 del 2001, sull'attività svolta dalla Commissione nel corso del 2002.
- 6 maggio 2003:* Audizione del Prefetto di Roma dottor Emilio Del Mese, del Questore di Roma dottor Nicola Cavaliere, del Comandante provinciale dei Carabinieri di Roma generale Umberto Pinotti, del Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Roma colonnello Giuseppe Mango e del Capo del Centro operativo D.I.A. di Roma colonnello Vittorio Tomasone.
- 13 maggio 2003:* Audizione del Procuratore della Repubblica di Roma dottor Salvatore Vecchione accompagnato dal Procuratore aggiunto responsabile del coordinamento della D.D.A. dottor Italo Ormanni e da sostituti procuratori della D.D.A. di Roma, nonché dal sostituto procuratore della D.N.A. dottor Luigi De Ficchy, sull'azione di contrasto alla criminalità organizzata nella Capitale, alle associazioni criminali di nazionalità straniera ivi operanti e ai fatti criminosi del litorale laziale.
- 27 maggio 2003:* Seguito dell'audizione del Procuratore della Repubblica di Roma dottor Salvatore Vecchione ac-

compagnato dal Procuratore aggiunto responsabile del coordinamento della D.D.A. dottor Italo Ormanni e da sostituti procuratori della D.D.A. di Roma, nonché dal sostituto procuratore della D.N.A. dottor Luigi De Ficchy, sull'azione di contrasto alla criminalità organizzata nella Capitale, alle associazioni criminali di nazionalità straniera ivi operanti e ai fatti criminosi del litorale laziale.

10 giugno 2003: Seguito dell'esame della relazione annuale alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *h*), della legge istitutiva n. 386 del 2001, sull'attività svolta dalla Commissione nel corso del 2002.

2 - AUDIZIONI NEL CORSO DELLE MISSIONI

30 gennaio 2002: missione a **Caltanissetta** e **Gela** con la presenza del Presidente Centaro, dei senatori Battaglia, Ruvo, Vizzini e dei deputati Bricolo, Burtone, Drago, Fatuzzo, Lumia, Misuraca, Napoli e Sinisi.

Audizioni:

Caltanissetta:

*Dr. Giuliano **Lalli**, Prefetto*

*Dr. Santi **Giuffrè**, Questore*

*Ten. Col. Agostino **Carone**, Comandante Provinciale Carabinieri*

*Col. Salvatore **Bellia**, Comandante Provinciale Guardia di Finanza*

*Col. Domenico **Bonavita**, DIA*

*Dr. Renato **Di Natale**, Procuratore Repubblica D.D.A. ff.*

*Dr. Francesco **Giordano**, sostituto procuratore D.D.A.*

*Dr. Paolo **Pardi**, sostituto procuratore D.D.A.*

*Dr. Raimondo **Genco**, Presidente Tribunale di Gela*

*Dr. Angelo **Ventura** Procuratore della Repubblica Tribunale Gela*

*Dr. Mario **Amato**, procuratore della Repubblica Tribunale Gela*

*Dott.ssa Sabrina **Di Taranto** sostituto procuratore della Repubblica di Gela*

*Avv. Francesco **Gallo**, Sindaco di Gela (dimissionario)*

*Dott.ssa Elisa **Nuara**. Vice Sindaco di Gela*

Prof. Filippo Collura, Presidente Provincia Regionale

Gela:

Sig. Michele Pernaci, Presidente Camera di Commercio

Dr. Pietro Stella, Vice Presidente Vicario Unione Prov. Agricoltori

Rag. Calogero Parrinello, Presidente Federaz. Prov. Coldiretti

Sig. Giuseppe Valenza, Presidente Confederazione Italiana Agricoltori

Sig. Lillo Randazzo, Presidente Federazione Prov. Confesercenti

Sig. Angelo Petruzzella, Presidente Confederazione Nazionale Artigiani

Rag. Beniamino Tarcisio Sberna, Presidente Confartigianato

Sig. Giuseppe Russo, Presidente Ass. Prov. Artigianato

Ing. Pietro Di Vincenzo, Presidente Associazione Industriali

Ing. Fabrizio Lisciandra, Presidente Provinciale API

Sig. Siciliano, in rappresentanza del Segretario regionale CISL

Sig. Nicola Masuzzo, Segretario generale CGIL

Sig. Salvatore Pasqualetto Segretario generale UIL

Sig. Loreto Ferrara, Segretario provinciale regg. UGL

Sen. Antonio Michele Montagnino

Sen. Liborio Ognibene

On. Giacomo Angelo Rosario Ventura

Deputazione dell'Assemblea regionale: On. Giuseppe Galletti, On. Salvatore Morinello, On. Alessandro Pagano, On. Calogero Speciale

Consiglieri provinciali di Gela

Assessori Comune di Gela

21, 22 e 23
maggio 2002:

missione a **Palermo** della Commissione, con la presenza del Presidente Centaro, dei senatori Ayala, Brutti, Cirami, Curto, Dalla Chiesa, Ruvo, Vizzini, Zancan e dei deputati Ceremigna,

Cristaldi, Leoni, Lumia, Misuraca, Palma, Sinisi e Vendola.

Audizioni:

21 maggio:

Dr. Giovanni **Tinebra**, Direttore Generale Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP)

Dr. Francesco **Messineo**, Procuratore D.D.A. Caltanissetta

Dr. Renato **Di Natale**, Procuratore Aggiunto D.D.A. Caltanissetta

Dr. Francesco Paolo **Giordano**, Procuratore Aggiunto D.D.A. Caltanissetta

22 e 23 maggio: Partecipazione alle iniziative previste in occasione dell'anniversario delle stragi del 1992

10, 11, 12 e
13 giugno 2002:

missione a **Napoli** della Commissione, con la presenza del Presidente Centaro, dei senatori Bobbio, Calvi, Curto, Dalla Chiesa, Florino, Manzione, Novi, Peruzzotti, Sodano, Zancan e dei deputati Ceremigna, Cicala, Cristaldi, Diana, Gambale, Lumia, Maran, Minniti, Sinisi, Vendola, Vitali.

Audizioni:

Dr. Carlo **Ferrigno**, Prefetto di Napoli

Dr. Nicola **Izzo**, Questore di Napoli

Col. Marcello **Mazzuca**, Comandante Provinciale Arma Carabinieri di Napoli

Col. Clemente **Santillo**, Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Napoli

Col. Rosario **Apolito**, Comandante del GICO di Napoli

Dr. Guido **Longo**, Dirigente DIA di Napoli

Gen.Div. Vittorio **Barbato**, Comandante Regionale Arma Carabinieri

Gen.brg. Mauro **Michelacci**, Comandante Regionale Guardia di Finanza

Dr. Raffaele **Numeroso**, Presidente della Corte d'Appello Napoli

Avv. Giovandomenico **Lepore**, Avvocato Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello Napoli f.f.

Dr. Giovanni **De Rosa**, Presidente del Tribunale di Napoli

Dr. Renato **Vuosi**, Presidente Ufficio G.I.P. Napoli

*Dr. Stefano **Trapani**, Presidente Tribunale dei minori Napoli*

*Dr. Agostino **Cordova**, Procuratore Capo della Repubblica di Napoli*

*Dr. Felice **Di Persia**, Procuratore aggiunto coordinatore D.D.A. di Napoli*

*Dr. Lucio **Di Pietro**, Procuratore aggiunto della D.N.A.*

*Dr. Federico **Cafiero de Raho**, dr. Luigi Alberto **Cannavale**, dott.ssa Maria **Di Addea**, dr. Giuseppe **Lucantonio**, dr. Salvatore **Sbrizzi**, dr. Francesco **Curcio**, dr. Domenico **Airoma**, sostituti procuratori D.D.A. di Napoli*

*D.ssa Angelica **Di Giovanni**, Presidente del Tribunale di sorveglianza Napoli*

*Dr. Vincenzo **Lomonte**, magistrato dell'Ufficio misure di prevenzione del Tribunale di Napoli*

*Dr. Mariano **Maffei**, Procuratore della Repubblica del il Tribunale di Santa Maria C.V.*

*On. Antonio **Bassolino**, Presidente Regione Campania*

*Prof. Amato **Lamberti**, Presidente della Provincia di Napoli*

*On. Rosa Russo **Jervolino**, Sindaco di Napoli*

*On. Ermanno **Russo**, Presidente Commissione regionale anticamorra, accompagnato dalla dott.ssa Gabriella **Cundari**, vice presidente, e dai consiglieri Francesco **Specchio**, Luigi **D'Amore** e Benedetto **Lombardi***

*Sig. Pietro **Russo**, vicario Ascom-confcommercio*

*Dr. Mario **De Miranda**, Presidente Confesercenti*

*Ing. Emilio **Alfano**, Presidente Associazione piccole e medie industrie*

*Dr. Tommaso **Iavarone**, Presidente dell'Unione industriali*

*Dr. Riccardo **Giustino**, ANCE*

*Sig. Sergio **Fedele**, Presidente Associazione piccoli industriali*

*Sig. Pietro **Micillo**, Presidente Unione provinciale agricoltori*

*Sig. Marcello **De Simone**, Direttore Federazione provinciale Coldiretti*

*Dr. Vincenzo **Califano**, Presidente Confederazione italiana agricoltori*

Dr. Paolo Magliulo, consulente legale Fondazione Moscati

Dr. Giuseppe Fiorenza, referente regionale per la Campania di "Libera", coordinatore Associazione "Giancarlo Siani"

Sig. Tiberio Sauro, Presidente SOS imprese Campania

Dr. Carlo Del Gaudio, Presidente Associazione riabilitazione protestati antiracket e antiusura

Sig. Michele Gravano, segretario provinciale CGIL

Sig. Amorosini, rappresentante CISL

Sig. Enzo Femiani, segretario provinciale UGL

19 luglio 2002:

missione a **Palermo** della Commissione, con la presenza del Presidente Centaro, dei senatori Battaglia, Bobbio, Cirami, Dalla Chiesa, Vizzini e dei deputati Lumia e Sinisi, in occasione della commemorazione dei giudici Falcone e Borsellino.

16, 17, 18, 19, 20 e 21 settembre 2002:

missione a **Reggio Calabria, Lamezia Terme e Locri** della Commissione, con la presenza del Presidente Centaro, dei senatori Bobbio, Calvi, Curto, Gentile, Maritati, Nocco, Novi, Veraldi e dei deputati Ceremigna, Cristaldi, Diana, Lumia, Miniti, Napoli e Vendola.

Audizioni:

Reggio Calabria:

Dr. Goffredo Sottile, Prefetto di Reggio Calabria

Dr. Biagio Giliberti, Questore di Reggio Calabria

Col. Claudio Curcio, Comandante provinciale Arma Carabinieri

Magg. Agatino Sarrafiore, Comandante provinciale Guardia di finanza reggente

T.Col. Gaetano Scillia, Capo centro f.f. DIA

Gen.B. Emilio Borghini, Comandante regionale Arma Carabinieri

Gen. B. Domenico Achille, Comandante regionale Guardia di Finanza

Dr. Ennio D'Amico, Presidente della Corte d'appello di Reggio Calabria

Dr. Giovanni Marletta, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio Calabria

Dr. Giuseppe Lopresti, Presidente del Tribunale di Reggio Calabria

*Dr. Filippo **Leonardo**, Responsabile Ufficio G.I.P. f.f.*

*Dr. Giacomo **Foti**, presidente di sezione per le misure di prevenzione della Corte d'assise di Reggio Calabria*

*Dr. Giuseppe **Carbone**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minori di Reggio Calabria*

*Dr. Roberto **Di Bella**, Presidente Tribunale dei minori f.f. di Reggio Calabria*

*Dr. Marcello **Scordo**, Presidente del Tribunale di sorveglianza*

*Dr. Antonio **Catanese**, Procuratore Distrettuale antimafia*

*Dr. Vincenzo **Macri**, Sostituto Procuratore della Repubblica D.N.A.*

*Dr. Alberto **Cisterna**, Sostituto Procuratore della Repubblica D.N.A.*

*Dr. Vincenzo **Lombardo**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi*

*Dr. Giuseppe **Verzera**, sostituto Procuratore della Repubblica a Reggio Calabria*

*Dr. Santi **Cutroneo**, sostituto Procuratore della Repubblica D.D.A. a Reggio Calabria*

*Dr. Francesco **Mollace**, sostituto Procuratore della Repubblica D.D.A. Reggio Calabria*

*Dr. Roberto **Pennisi**, sostituto Procuratore della Repubblica a Reggio Calabria*

*Dr. Francesco **Scuderi**, Procuratore aggiunto D.D.A. a Reggio Calabria*

*Dr. Nicola **Gratteri**, sostituto Procuratore della Repubblica D.D.A. a Reggio Calabria*

*Dr. Bruno **Giordano**, Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Palmi*

*Dr. Fulvio **Filocamo**, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri*

*Dr. Vincenzo **D'onofrio**, sostituto procuratore della Repubblica D.D.A. a Reggio Calabria*

*Dr. Giuseppe **Chiaravalloti**, Presidente Regione Calabria*

*Ing. Pietro **Fuda**, Presidente della Provincia di Reggio Calabria*

*Dr. Giuseppe **Scopelliti**, Sindaco di Reggio Calabria*

*Prof.ssa Augusta **Frisina**, Presidente comitato permanente antimafia per l'educazione alla legalità*

*Rag. Pasquale **Mauro**, Presidente associazione industriali*

*Sig. Attilio **Funaro**, Direttore generale Confcommercio*

*Sig. Demetrio **Battaglia**, Confartigianato*

*Sig. Vincenzo **Luddeni**, Presidente Confederazione nazionale artigiani e piccola impresa*

*Dr. Antonino **Marcianò**, Presidente Confesercenti*

*Sig. Giovanni **Aricò**, Segretario generale unione provinciale artigiani Casartigiani*

*Prof. Francesco **Mazza Labocetta**, Presidente unione provinciale agricoltori*

*Sig. Demetrio **Costantino**, Presidente coltivatori diretti*

*Sig. Antonio **Gurnari**, Segretario generale regionale della Coopagri*

*Ing. Vincenzo **Iacono**, Amministratore delegato della Medcenter Container Terminal*

*Don Pino **De Masi**, Rappresentante associazione «Libera*

*Dr. Mario **Nasone**, presidente del centro comunitario "Agape"*

*Sig. Ruggero **Pacifico**, Presidente associazione antiracket ed antiusura di Gioia Tauro*

*Sig. Domenico **Cammisotto**, Presidente «A.C.T.» di Taurianova*

*Sig. Mario **Romeo**, tesoriere «SOS Impresa*

*Sig. Luigi **Molina**, Presidente «A.C.I.P.A.C.» di Cittanova*

*Avv. Antonio **Cavo** e Giovanni **Fiamingo**, fondazione antiusura «Santi medici Cosma e Damiano»*

*Sig. Antonino **Costantino**, Segretario generale CGIL comprensorio unificato di Locri - Reggio Calabria*

*Sig. Pasquale **Larosa**, Segretario generale CGIL comprensorio di Gioia Tauro*

*Sig. Cosimo **Piscioneri**, Segretario generale CISL di Reggio Calabria*

*Dr. Giuseppe **Zito**, Segretario generale UIL di Reggio Calabria*

Sig. Domenico Fedele, Segretario provinciale aggiunto UGL di Reggio Calabria

Sig. Antonio Minniti, Segretario provinciale CISAL

Lamezia Terme:

Sen. Ida D'Ippolito

Dr. Corrado Catenacci, Prefetto di Catanzaro

Dr. Matteo Cinque, Questore di Catanzaro

T.Col. Raffaele Fedocci, Comandante Provinciale Arma Carabinieri Catanzaro

T.Col. Luigi Melara, Comandante Provinciale Guardia di Finanza

T.Col. Luigi Marra, Capo Sezione DIA di Catanzaro

Dr. Domenico Pudia, Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro

Dr. Mariano Lombardi, Procuratore D.D.A.

Dr. Vincenzo Calderazzo, Procuratore aggiunto D.D.A.

Dr. Giulio Sandro Garofalo, Presidente del Tribunale di Lamezia Terme

Dr. Raffaele Mazzotta, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme

Avv. Pasquale Scaramuzzino

Dr. Carlo Iabella, Presidente del Consiglio comunale di Lamezia Terme

Avv. Nicola Garagozzo, Presidente Gruppo Alleanza nazionale nel Consiglio comunale di Lamezia Terme

Avv. Mario De Grazia, Presidente Gruppo Democratici di sinistra nel Consiglio comunale di Lamezia Terme

Locri:

Incontro con il sindaco di Locri – Dott. Carmine Barbaro

Incontro con il Presidente del Comitato dei Sindaci della Locride Prof. Giorgio Imperitura

Incontro con il rappresentante dell'Associazione "Libera" di Locri Sig. Francesco Rigitano

Incontro con Monsignor Giancarlo Maria Bregantini Vescovo di Locri e Dr. Pietro Schirripa Presidente cooperativa "Valle del Bonamico

28, 29, 30 e
31 ottobre 2002:

missione a **Torino, Bardonecchia** ed **Aosta** della Commissione, con la presenza del Presidente Centaro, dei senatori Calvi, Dalla Chiesa, Peruzzotti, Zancan, e dei deputati Ceremigna, Diana, Lumia, Napoli e Vendola.

Audizioni:

Torino:

*Dr. Achille **Catalani**, Prefetto di Torino*

*Dr. Alessandro **Fersini**, Questore di Torino*

*Col. Nicolò **Paratore**, Comandante Provinciale Arma Carabinieri*

*Ten. Col Domenico **Pellecchia**, Comandante Provinciale Guardia di finanza*

*Col. **Riccardi**, Comandante Nucleo Reg. polizia tributaria Guardia di finanza*

*Ten. Col. Giovanni **Setragno**, vice comandante Nucleo Reg polizia tributaria Guardia di finanza*

*Dr. Vito **Cunzolo**, Dirigente Centro operativo DIA*

*Dr. Mario **Novità**, Presidente Corte d'Appello*

*Dr. Giancarlo **Caselli**, Procuratore Generale*

*Dr. Mario **Barbuto**, Presidente del Tribunale*

*Dr. Francesco **Gianfrotta**, Presidente Aggiunto Sezione GIP*

*Dr. Marcello **Maddalena**, Procuratore Distrettuale antimafia*

*Dr. Maurizio **Laudi**, Procuratore Aggiunto D.D.A.*

*Dr. Francesco **Saluzzo**, Procuratore Aggiunto D.D.A.*

*Dr. Carlo **Visconti**, Sostituto Procuratore della Repubblica D.N.A.*

*Dr. Antonio **Patrono**, Sostituto Procuratore della Repubblica D.N.A.*

*Sig. William **Casoni**, vice presidente giunta regione Piemonte*

*Sig.ra **Ferrero**, assessore ai lavori pubblici*

*Dr. Giovanni **Gamba**, vice presidente della provincia di Torino*

*Sig.ra Silvana **Accossato**, assessore al turismo, sport - coordinamento programmi olimpici*

*Ing. Mauro **Fegatelli**, dirigente dei servizi pianificazione viabilità*

*Ing. Dario **Masera**, dirigente dei servizi pianificazione viabilità*

Arch. Franz Ivan **Rastaldo**, assessore alla viabilità

Sig. Sergio **Chiamparino**, sindaco di Torino

Sig. Gian Luigi **Bonino**, assessore Polizia municipale, contratti, appalti, economato, tributi

Sig. Carlo **Bongiovanni**, segretario particolare del sindaco

Avv. Roberto **Cota**, presidente consiglio regionale e presidente Osservatorio regionale antiusura

Don Luigi **Ciotti**, presidente Associazione "Libera"

Dr. Domenico **Arcidiacono**, direttore generale Agenzia Torino 2006

Dr. Valentino **Castellani**, presidente Comitato organizzatore Olimpiadi Torino 2006

Aosta:

Prof. Dino **Vierin**, Presidente Giunta Regionale Valle d'Aosta

Dr. Claudio **Proietti**, Questore di Aosta

T.Col. Giancarlo **Giustetto Borgnino**, Comandante Territoriale Arma Carabinieri

Col. Roberto **Visintin**, Comandante Regionale Guardia di Finanza.

Dott.ssa Maria **Del Savio Bonaudo**, Procuratore della Repubblica di Aosta

Dr. Massimo **Guglielminotti Gaiet**, vice sindaco di Aosta

Bardonecchia:

dr. Francesco **Avato**, sindaco di Bardonecchia

sig. Salvatore **Sergi**, capogruppo di maggioranza

sig. Mario **Rossetti**, capogruppo di minoranza

18, 19 e 20
novembre 2002:

missione a **Cosenza** e **Cassano Ionio** della Commissione, con la presenza del Presidente Centaro, dei senatori Bobbio, Curto, Gentile, Greco, Nocco, Veraldi e dei deputati Ceremigna, Diana, Lumia, Napoli e Vendola.

Audizioni:

Cosenza:

Dr. Diego **D'Amico**, Prefetto di Cosenza

Dr. Romolo **Panico**, Questore di Cosenza

Col. Domenico **Pùteo**, Comandante provinciale Arma Carabinieri (accompagnato dal Comandante della Sezione anticrimine di Catanzaro)

*Col. Antonio **Lupia**, Comandante provinciale Guardia di finanza*

*T.Col. **Falvo**, Capo Centro DIA f.f.*

*Magg. Giovanni **De Chiara**, comandante ROS sezione anticrimine dei Carabinieri di Catanzaro*

*Dr. Antonio **Madeo**, Presidente del Tribunale di Cosenza accompagnato da:*

*D.ssa Carmela **Ruberto**, Dirigente Ufficio GIP del Tribunale di Cosenza*

*Dr. Renato **Greco**, Presidente I Sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Cosenza*

*D.ssa Maria Antonietta **Onorati**, Presidente II Sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Cosenza*

*Dr. Giovanni **Tartaro**, Presidente del Tribunale di Castrovillari*

*Dr. Mariano **Lombardi**, Procuratore distrettuale antimafia di Catanzaro accompagnato da:*

*Dr. Vincenzo **Calderazzo**, Procuratore aggiunto coordinatore D.D.A.*

*D.ssa Carla **Canaia**, Sostituto Procuratore D.D.A.*

*Dr. Salvatore **Curcio**, Sostituto Procuratore D.D.A.*

*Dr. Eugenio **Facciolla**, Sostituto Procuratore D.D.A.*

*Dr. Emilio **Le Donne**, Sostituto Procuratore della Repubblica D.N.A. di Catanzaro*

*Dr. Alfredo **Serafini**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza*

*Dr. Agostino **Rizzo**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari*

*Prof. Antonio **Acri**, Presidente della Provincia di Cosenza*

*Prof.ssa Evelina **Catizzone**, Sindaco di Cosenza*

*Don Salvatore **Bartucci**, Presidente Fondazione antiusura "Don Carlo de Cardona"*

Cassano Ionio:

*Dr. Roberto **Senise**, Sindaco di Cassano Ionio
Capigruppi consiliari:*

*Sig.ra Valeria **Greco**, SDI*

*Sig. Federico **Carlucci** DS*

*Sig. Marco Valerio **Lufrano**, Misto*

*Sig. Luigi **Serra Cassano**, AN*

- Sig. Giuseppe **Graziadio**, FI*
*Sig. Francesco **Guzzo**, FT*
*Dr. Vittorio **Martucci**, Presidente Consiglio comunale*
*Don Attilio **Foscaldi**, Presidente Fondazione antiusura "S. Matteo Apostolo"*
- 2, 3 e 4
dicembre 2002:
- missione a **Salerno** della Commissione, con la presenza del Presidente Centaro, dei senatori Bobbio, Florino, Gentile, Manzione, Maritati, Novi, Sodano e dei deputati Ceremigna, Cristaldi, Diana, Gambale, Lumia e Vitali.
- Audizioni:*
- Dr. Alfonso **Andria**, Presidente della Provincia di Salerno*
*Dr. Enrico **Laudanna**, Prefetto di Salerno*
*Dr. Luigi **Merolla**, Questore di Salerno*
*Col. Gilberto **Murgia**, Comandante provinciale Arma Carabinieri*
*Col. Alfredo **Sanfelice**, Comandante provinciale Guardia di finanza*
*Ten. Col. Gabriele **Sensales**, Capo Sezione operativa DIA*
*Dr. Domenico **Nastro**, Presidente Corte di Appello*
*Dr. Vincenzo **Verderosa**, Procuratore Generale presso la Corte di Appello*
*Dr. Francesco **Vitiello**, Presidente del Tribunale di Salerno*
*Dr. Vittorio **Perillo**, Dirigente Sezione GIP del Tribunale di Salerno*
*Dr. Luigi **Apicella**, Procuratore distrettuale antimafia*
*Dr. Antonio **Centore**, Sostituto procuratore D.D.A. Salerno*
*Dr. Corrado **Lembo**, Sostituto Procuratore della Repubblica D.N.A.*
*Dr. Domenico **Romano**, Procuratore della Repubblica Tribunale di Nocera Inferiore*
*Dr. Alfredo **Greco**, Procuratore della Repubblica Tribunale di Vallo della Lucania*
*Dr. Aniello Vincenzo **Barone**, Procuratore della Repubblica Tribunale di Sala Consilina*
*Dr. Mario Pasquale **De Biase**, Sindaco di Salerno*

*Sig. Fausto **Morrone**, Segretario Provinciale CGIL*

*Sig. Pietro **Ciotti**, Segretario Provinciale CISL*

*Sig. Riccardo **Fiore**, Segretario Provinciale UIL*

*Sig. Franco **Bisogno**, Segretario Provinciale UGL*

*Sig. Raffaele **Izzo**, Segretario Provinciale CISAL*

*Ing. Roberto **Mastrangelo**, A.N.A.S. Ente Nazionale Strade, Ufficio per l'autostrada SA-RC*

*13, 14, 15, 16
e 17 gennaio:*

missione a **Foggia** e **Bari** della Commissione, con la presenza del Presidente Centaro, dei senatori Calvi, Curto, Gentile, Greco, Manzione, Maritati, Nocco, Novi e dei deputati Ceremigna, Diana, Lumia, Sinisi, Vendola e Vitali.

Audizioni:

Foggia:

*Dr. Fabio **Costantini**, Prefetto*

*Dr. Domenico **Masi**, Questore*

*Col. Marco **Fornasini**, Comandante provinciale Arma Carabinieri*

*Col. Francesco Paolo **Rampolla** (accompagnato dal Magg. Giacomo **Ricchitelli**, Comandante GICO), Comandante provinciale Guardia di finanza*

*Prof. Antonio **Pellegrino**, Presidente della Provincia*

*Avv. Paolo **Agostinacchio**, Sindaco di Foggia*

*Av. Francesco Paolo **Campo**, Sindaco di Manfredonia*

*Dr. Nicola **Biscotti**, Presidente Assindustria*

*Dr. Matteo **Biancofiore**, Presidente Confcommercio*

*Dr. Corrado **Lo Curcio**, Pres.te UPAC Confartigianato*

*Sig. Antonio **Calvio**, Presidente Confesercenti*

*Dr. Onofrio **Giuliano**, Presidente Confagricoltori*

*Sig. Pietro **Salcuni**, Presidente Coldiretti*

*Sig. Michele **Colangelo**, Presidente CIA*

*Ing. Giuseppe **Cavaliere**, V. Pres. Fondazione contrasto all'usura "Buon Samaritano"*

*D.ssa Anna **Marino**, Associazione antiracket di Capitanata*

*Sig. Ottavio **Severo**, S.O.S. Impresa*

Sig. Mimmo Di Gioia, Referente provinciale di "Libera"

Sig. Giuseppe Marcucci, Segretario Provinciale CGIL

Dr. Giulio Colecchia, Segretario Provinciale CISL

Sig. Sante Ruggiero, Segretario Provinciale UIL

Dr. Alberto Zazza, Segretario Provinciale UGL

Bari:

Dr. Tommaso Blonda, Prefetto

D. Giuseppe Zannini Quirini, Questore

Col. Aldo Visone, Comandante provinciale Arma Carabinieri

Col. Giuseppe Alineri, Comandante provinciale Guardia di finanza

Col. Francesco Fontanarosa, Capo centro operativo DIA (accompagnato dal comandante dei ROS di Bari, Domenico Ruscigno)

Dr. Emilio Marzano, Procuratore D.D.A.

Dr. Giovanni Colangelo, Procuratore aggiunto coordinatore D.D.A.

Dr. Antonio Laudati, Sostituto Procuratore D.N.A.

Dr. Alessandro Galli, Procuratore presso il Tribunale di Foggia

Dr. Antonio Lavenuta, Procuratore presso il Tribunale di Lucera

Dr. Nicola Barbera, Procuratore presso il Tribunale di Trani

Dr. Vincenzo Maria Biceglia, Procuratore presso Tribunale dei minori Bari

Dr. Pasquale Drago, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Trani (accompagnato dai sostituti procuratori della D.D.A. di Bari dottori Alessandro Messina, Angela Tomesicchio, Elisabetta Pugliese, Michele Emiliano, Giuseppe Scelsi e Giovanni Giorgio)

Dr. Raffaele Fitto, Presidente Regione Puglia

Avv. Marcello Vernòla, Presidente della Provincia di Bari

Dr. Simeone Di Cagno Abbrescia, Sindaco

Dr. Tommaso Affinita, Presidente autorità portuale

Ing. Michele Vinci, Presidente Comitato piccole industrie e Associazione industriali

Sen. Giuseppe De Gennaro, Presidente Confcommercio

Dr. Vincenzo Petruzzelli, funzionario Confartigianato

Sig. Giuseppe Garibaldi Lo Pane, Presidente Confesercenti

Dr. Giuseppe De Pascale, direttore provinciale Confederazione nazionale Artigianato

Dr. Riccardo Magni, Vice Presidente Federcommercio

Dr Umberto Bucci, Confagricoltori

Dr. Alfonso Guerra, Coldiretti

Dr. Giuseppe Maccario, vicepresidente CIA

Dr. Emanuele Sannicandro, Pres. Comm.ne regionale studio per la legalità e la sicurezza

Sig. Giuseppe Savino., Segretario Provinciale CGIL

Sig. Nicola Tatone, Segretario Provinciale CISL

Sig. Vincenzo Posa, Segretario Provinciale UIL

Sig. Cosimo Caputo, Segretario Provinciale UGL

Sig. Luca Schiavone, Referente Provinciale "Libera"

Avv. Fabio Cassano, rappresentante Ass. prov. antiracket e antiusura di Terlizzi

Sig. Giuseppe Chiefa, Presidente "Libera associazione uniti per l'affermazione della legalità Gravina in Puglia"

Sig. Francesco Filannino, Presidente "Libera associazione uniti per l'affermazione della legalità di Barletta"

Don Alberto D'Urso, Presidente Fondazione "S. Nicola e Santi Medici"

*17, 18, 19, 20 e
21 febbraio 2003*

missione a **Lecce** e **Brindisi** della Commissione, con la presenza del Presidente Centaro, dei senatori Curto, Gentile, Greco, Maritati, Nocco, Novi e dei deputati Ceremigna, Diana, Lazzari, Lumia, Sinisi, Vendola e Vitali.

Audizioni:

Lecce:

Dr. Giovanni D'Onofrio, Prefetto di Lecce

*Dr. Vincenzo **Caso**, Questore di Lecce (accompagnato dal capo della sezione anticrimine di Lecce Dr. Massimo Gambino)*

*Col. Sergio **Raffa**, Comandante Provinciale Arma carabinieri (accompagnato dal comandante reparto operativo della provincia di Lecce, Magg. Antonio Buccolino)*

*Col. Antonino **Maggiore**, Comandante Provinciale Guardia di finanza (accompagnato dal Comandante del G.I.C.O. Cap. Giulio Rocco Schito)*

*Dott. Leonzio **Ferretti**, vice Capo sezione operativa DIA*

*Gen. Franco **Papi**, Comandante Nucleo di frontiera marittima G.d.f. distaccato in Albania*

*Dr. Alessandro **Santoro**, Ufficio di collegamento interforze a Tirana*

*Dr. Rosario **Colonna**, Procuratore della Repubblica D.D.A. di Lecce (accompagnato dai Sostituti De Castris, Capoccia, Cataldi, D'amato)*

*Dr. Cataldo **Motta**, Procuratore aggiunto coordinatore D.D.A. di Lecce*

*Dr. Francesco **Mandoi**, Sostituto Procuratore D.N.A.*

*Dr. Aldo **Petrucci**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto*

*Dr. Luigi **Molendini**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi*

*Dr. Franco **Gustatane**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minori di*

*Avv. Lorenzo **Ria**, Presidente della Provincia di Lecce*

*Prof.ssa Adriana **Poli Bortone**, Sindaco di Lecce*

*Dr. Salvatore **De Riccardis**, Presidente associazione Industriali*

*Sig. Antonio **De Salvo**, Presidente A.P.I.*

*Sig. Giuseppe **Aresta**, Presidente Confesercenti*

*Rag. Corrado **Iurlano**, vice Presidente Ascom Confcommercio*

*Dr. Salvatore **Longo**, Presidente Associazione Commercianti*

*Sig. Luigi **Solito**, Presidente della Confederazione nazionale artigianato*

*Sig. Nicola **Vantaggio**, Presidente Artigiani USPAS*

Geom. Renzo Valente, Presidente Artigiani Salentini

Sig. Vito Bergamo, Presidente Associazione calimarese esercenti e Artigiani

Dr. Mario De Pascalis, Presidente Unione Provinciale Agricoltori

Dr. Vito Murrone, Presidente Confederazione Italiana Agricoltori

Sig. Vincenzo Tremolizzo, Presidente Coltivatori Diretti

Sig.ra Maria Isernia Filigrana, Presidente Associazione Vivere Insieme

Sig. Carlo Miccoli, Presidente Associazione «Antiracket Lecce»

Don Raffaele Bruno, Referente Regionale «Libera»

Dr. Biagio Malorgio, Segretario Provinciale C.G.I.L.

Sig. Franco Surano, Segretario Provinciale C.I.S.L.

Dr. Salvatore Giannetto, Segretario Provinciale U.I.L.

Sig. Luigi Ratano, Segretario Provinciale U.G.L.

Brindisi:

Dr. Giuseppe Amoroso, Prefetto di Brindisi

Dr. Pietro Ieva, Questore di Brindisi (accompagnato dal capo della squadra mobile Dr. Angelo Loconte)

Ten. Col. Sebastiano Comitini, Comandante Provinciale Arma Carabinieri di Brindisi

Ten. Col. F. Saverio Manozzi, Comandante Provinciale Guardia di finanza di Brindisi

Sig. Giovanni Antonino, Sindaco di Brindisi

Sig. Nicola Frugis, Presidente della Provincia di Brindisi

Dr. Luigi Giannini, Presidente Autorità portuale di Brindisi

Dr. Stefano L'Abbate, Presidente Associazione Industriali

Dr. Teodoro Malcarne, Presidente Confcommercio

Sig. Cesare Scagliarini, Presidente Confesercenti

*Sig. Antonio **Ignone**, Presidente Unione Provinciali Artigiani*

*Sig. Cosimo **Convertino**, Presidente C.N.A.*

*Sig. Valerio **Perrone**, Coordinatore Provinciale Associazione Antiracket*

*Sig.ra Maria **Dialta Dentice Di Frasso**, Presidente Unione Provinciale Agricoltori*

*Sig. Angelo **Candita**, Presidente Confederazione Italiana Agricoltori*

*Sig. Francesco **Guglielmi**, Presidente Federazione Coldiretti*

*Sig.ra Concetta **Somma**, Segretario Provinciale CGIL*

*Sig. Teodoro **Di Maria**, Segretario Provinciale CISL*

*Sig. Antonio **Licchello**, Segretario Provinciale UIL*

*On. Fedele **Pampo**, Segretario Provinciale UGL*

*17 e 18 marzo
2003*

Missione a **Vibo Valentia** della Commissione, con la presenza del Presidente Centaro, dei senatori Massimo Brutti, Curto, Gentile, Manzione, Veraldi e dei deputati Dova, Ceremigna, Lumia, Minniti, Napoli e Vitali.

Audizioni:

*Dr. Gianfranco **Casilli**, Prefetto di Vibo Valentia*

*Dr. Umberto **Vecchione**, Questore di Vibo Valentia (accompagnato dal capo della squadra mobile Dr. Rodolfo Ruperti)*

*Ten. Col. Paolo **Cerruti**, Comandante Provinciale Arma CC. Vibo V. (accompagnato dal comandante sezione anticrimine di Catanzaro Magg. Giovanni Di Chiara)*

*Ten. Col. Franco **Melicchio**, Comandante Provinciale G.d.f. di Vibo V. (accompagnato dal comandante G.I.C.O. Magg. Aurelio Rizzo)*

*Ten. Col. Luigi **Marra**, Capo sezione operativa DIA Catanzaro*

*Dr. Mariano **Lombardi**, Procuratore Capo della Repubblica D.D.A.*

*Dr. Patrizia **Nobile**, Sost. Proc. D.D.A. competente per il circondario di Vibo Valentia*

*Dr. Pierpaolo **Bruni**, Sost. Proc. della Repubblica applicato alla D.D.A. di Catanzaro*

*Dr. Sandro **Dolce**, Sost. Proc. D.D.A. competente per il circondario di Crotone*

*Dr. Emilio **Ledonne**, Sostituto Procuratore D.N.A.*

*Dr. Alfredo **Laudonio**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valenzia*

*Dr. Franco **Tricoli**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone*

*Sig. Gaetano Ottavio **Bruni**, Presidente della Provincia di Vibo Valenzia*

*Dr. Elio **Costa**, Sindaco di Vibo Valentia*

7, 8, 9
aprile 2003

missione a **Venezia** della Commissione, con la presenza del Presidente Centaro, dei senatori Calvi, Curto, Dalla Chiesa, Greco, Maritati, Peruzzotti e dei deputati Ceremigna, Diana, Lumia, Palma, Vendola e Vitali.

Audizioni:

*On. Giancarlo **Galan**, Presidente Regione Veneto (accompagnato dal dott. Raffaele Zanon, assessore alla sicurezza e dal dottor Adriano Rasi Caldogno, segretario generale alla programmazione)*

*Dr. Giuseppe **Leuzzi**, Prefetto di Venezia (accompagnato dalla dott.ssa Provvidenza Raimondo, vice prefetto vicario, dal dott. Antonino Wjan, capo di Gabinetto della Prefettura, dal dott. Enrico Caterino, responsabile dell'ufficio antimafia della prefettura, dal dott. Domenico Lione, funzionario del Gabinetto della prefettura e segretario del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza)*

*Dr. Salvatore **Presenti**, Questore di Venezia (accompagnato dal capo della squadra mobile Dr. Diego Parente)*

*Col. Ilio **Ciceri**, Comandante Provinciale Arma dei Carabinieri di Venezia (accompagnato dal Comandante della sezione anticrimine di Padova Magg. Francesco D'Auria)*

*Ten. Col. Francesco **Capasso**, comandante provinciale della Guardia di finanza (accompagnato dal Comandante del G.I.C.O. di Venezia Magg. Cesare Maragoni)*

*Col. CC Angelo **Carano**, Capo centro operativo DIA di Padova*

*Dr. Vittorio **Borraccetti**, Procuratore Capo della Repubblica D.D.A. e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia*

*Dr. Michele **Dalla Costa**, Procuratore Aggiunto D.D.A.*

*Dr. Carlo **Visconti**, Sostituto Procuratore D.N.A.*

*Dr. Gustavo **Sergio**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia*

*Dr. Pietro **Calogero**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova*

*Dr. Guido **Papalia**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona*

*Dr. Giovanni Francesco **Cicero**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso (sost. f.f.)*

*Dr. Antonio **Fojadelli**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza*

*Dr. Gianni **Griguolo**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno (agg. f.f.)*

*Dr. Lorenzo **Zen**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo*

*Dr. Mario **Milanese**, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bassano del Grappa*

*Dr. Luigino **Busatto**, Presidente della Provincia di Venezia (accompagnato dall'Assessore alla sicurezza dr. Bruno Giuseppe Moretti e dal Direttore Generale della Provincia dr. Gabriele Marziano)*

*On. Prof. Paolo **Costa**, Sindaco di Venezia (accompagnato dal Capo di Gabinetto dr. Marco Agostani)*

*Gen. Massimo **Iadanza**, Comandante Regionale Arma dei Carabinieri (accompagnato dal Ten. Col. Marco Rocchi, Capo ufficio OAIO Regione Carabinieri Veneto)*

*Gen. Michele **Adinolfi**, Comandante Regionale Guardia di finanza*

*14 e 15 aprile
2003*

missione a **Rimini** del II e VI Comitato della Commissione, con la presenza dei senatori Brutti, Calvi, Curto, Dalla Chiesa, Peruzzotti e del deputato Vitali

Audizioni:

*Dr. Umberto **Calandrella**, Prefetto di Rimini*

Dr. Francesco Zonno, Questore di Rimini (accompagnato dal dirigente della squadra mobile dr. Sabato Riccio)

Ten. Col. Carlo Tartaglione, Comandante Provinciale Arma dei carabinieri di Rimini (accompagnato dal Comandante della sezione anticrimine di Bologna ten. col. Alfredo Gaballo)

Ten. Col. Michele Persiani, Comandante Provinciale Guardia di finanza di Rimini (accompagnato dal Comandante del G.I.C.O. di Bologna col. Guido Pieri)

Dr. Armando Nanei, Dirigente della squadra mobile di Bologna

Dr. Enrico Di Nicola, Procuratore della Repubblica D.D.A. di Bologna (accompagnato dalla d.ssa Morena Plazzi e dal dr. Paolo Giovagnoli)

Dr. Giovanni Melillo, Sostituto Procuratore D.N.A.

Dr. Franco Battaglino, Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Rimini

Dr. Pierfrancesco Casula, Presidente del Tribunale di Rimini (accompagnato dalla d.ssa Rossella Talia Presidente della Sezione penale)

D.ssa Lorena Mussoni, Coordinatore dell'Ufficio GIP

Dr. Ferdinando Fabbri, Presidente della Provincia di Rimini

Dr. Alberto Ravaioli, Sindaco di Rimini (accompagnato dal Comandante della Polizia Municipale dott. Domenico Gallo)

Sig. Pierpaolo Bernardi, Responsabile soc. aeroportuale di Rimini

Don Oreste Benzi, Associazione Papa Giovanni XXIII

Don Renzo Gradara, Responsabile Caritas

Dr. Adriano Aureli, Presidente Assindustria

Sig. Maurizio Ermeti, Presidente associazione italiana albergatori, sede di Rimini

Sig. Stefano Venturini, Presidente Ascom

Dr. Manlio Maggioli, Presidente CCIAA

Sig.ra Meris Soldati, Segretario Provinciale CGIL

Sig. Giuseppe Di Fino, Vice Segretario Provinciale CISL

Sig.ra Rita Baldini, Segretario Provinciale UIL

23, 24 e 25
giugno 2003

missione a **Catanzaro e Crotona** della Commissione, con la presenza del Presidente Centaro, dei senatori Curto, Gentile, Veraldi, e dei deputati Bova, Ceremigna, Cristaldi, Lumia, Minniti, Napoli, Taormina e Vendola.

Audizioni:

Catanzaro:

Dr. Corrado Catenacci, Prefetto di Catanzaro

Dr. Matteo Cinque, Questore di Catanzaro (accompagnato dal dirigente della squadra mobile dr. Leonardo Papaleo)

Col. Raffaele Fedocci, Comandante Provinciale Arma dei Carabinieri (accompagnato dal comandante della Sezione anticrimine Magg. Giovanni Di Chiara)

T.Col. Luigi Melara, Comandante Provinciale Guardia di finanza

T.Col. Luigi Marra, Capo Sezione DIA di Catanzaro

Dr. Mariano Lombardi, Procuratore Distrettuale antimafia

Dr. Gerardo Dominjanni, Coordinatore D.D.A.

Dr. Emilio Le Donne, Procuratore della Repubblica D.N.A.

Dr. Sandro Dolce, Magistrato delegato D.D.A. per il Distretto di Crotona

Dr. Roberto Giglio, Presidente del Tribunale di sorveglianza

Dr. Antonio Baudi, Titolare Ufficio G.I.P.

Dr. Vincenzo Pisano, Presidente Commissione Regionale antimafia accompagnato da una delegazione della Commissione (accompagnato dai vice presidenti Damiano Gagliardi e Maddalena Basile e dai consiglieri segretari Franco Pacenza e Francesco Galati)

Dr. Michele Traversa, Presidente della Provincia di Catanzaro

Sig. Sergio Abramo, Sindaco di Catanzaro

Crotona:

Dr. Piero Mattei, Prefetto di Crotona

Dr. Aniello Sciavicco, Questore di Crotona (accompagnato dal capo della squadra mobile Dr. Antonino De Santis)

*T. Col. Ettore Maria **Mastrojeni**, Comandante Provinciale Arma dei Carabinieri*

*T. Col. Salvatore **Paglino**, Comandante Provinciale Guardia di finanza*

*Prof. Carmine **Talarico**, Presidente della Provincia di Crotona*

*Prof. Pasquale **Senatore**, Sindaco di Crotona*

ALLEGATO 3

DOCUMENTI APPROVATI IN COMMISSIONE

1. Documento di sintesi della discussione, svolta ai sensi dell' art. 1, comma 1, lettera e), della legge 19 ottobre 2001, n. 386, sulle modifiche normative in tema di appalti di opere pubbliche con riguardo ai pericoli di condizionamento e inquinamento di origine mafiosa (atto Senato 1246). (seduta del 28 maggio 2002)

2. Documento di sintesi della discussione, ai sensi dell'art. 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001 n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della normativa vigente in tema di regime carcerario speciale previsto dall'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, nonché sulle proposte di modifica avanzate in materia. (seduta del 18 luglio 2002).

3. Modifiche alle norme per il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia. (seduta del 27 novembre 2002)

4. Documento riassuntivo delle indicazioni e delle osservazioni emerse nel corso del dibattito sulle problematiche concernenti la normativa sui difensori dei collaboratori di giustizia. (seduta del 5 dicembre 2002)

Documento di sintesi della discussione, svolta ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e), della legge 19 ottobre 2001, n. 386, sulle modifiche normative in tema di appalti di opere pubbliche con riguardo ai pericoli di condizionamento e inquinamento di origine mafiosa (atto Senato 1246).

La Commissione - a conclusione della discussione sulle modifiche normative in tema di appalti di opere pubbliche (atto Senato n. 1246), con specifico riferimento ai pericoli di condizionamento e inquinamento di origine mafiosa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e), della legge 19 ottobre 2001, n. 386 - sottopone all'esame dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati le osservazioni di seguito esposte, frutto degli interventi e unanimemente condivise.

* * *

Il tema degli appalti in materia di opere pubbliche rappresenta uno degli aspetti centrali della legislazione per quel che riguarda l'attività di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dell'economia. La Commissione ha chiaramente presente quale sia la situazione di pericolo, più o meno concreto, di inquinamento, da parte della criminalità organizzata, del settore delle concessioni, in appalto e subappalto nel settore dei lavori pubblici e, nello svolgere i propri lavori, è partita dalla presa d'atto, unanimemente condivisa, che parte delle modifiche che si vorrebbero introdurre nella legislazione vigente potrebbe dare luogo a conseguenze non congrue con la finalità generale della normativa che è quella di tenere la realtà degli appalti isolata rispetto alle pressioni continue e insidiose di una criminalità organizzata che certamente guarda con eccezionale attenzione alla materia. È, quindi, forte la preoccupazione della Commissione che il testo dell'atto Senato 1246, come modificato ed approvato dalla Camera, introduca un sostanziale abbassamento della soglia di controllo al fine del contrasto alla criminalità organizzata, aumentando e frammentando le possibilità di subappalto, restringendo il ruolo dell'Osservatorio delle opere pubbliche, modificando il regime delle qualificazioni e mantenendo i cantieri in una condizione di sostanziale *deficit* di tutela.

La Commissione, preliminarmente, rileva altresì la centralità del tema relativo al numero delle stazioni appaltanti la cui riduzione viene da più parti indicata (si vedano da ultimo il Procuratore nazionale antimafia dott. Vigna e le relazioni della Commissione d'inchiesta sulla mafia della XIII legislatura) come lo strumento principale per ridurre le possibilità di infiltrazione criminale.

Tali constatazioni, nascenti dalla lettura coordinata del testo normativo in relazione alla realtà quale si manifesta sul territorio nonché alle osservazioni e valutazioni tecniche proposte da più parti, tutte variamente qualificate, conducono la Commissione alla formulazione delle seguenti valutazioni ed osservazioni che dovrebbero ispirare i lavori delle Camere.

In primo luogo, da un punto di vista generale appare indispensabile affrontare la tematica, fino ad oggi non adeguatamente compresa, del controllo e della messa in sicurezza dei cantieri ove si svolgano lavori in subappalto. È, questo, un aspetto della materia estremamente preoccupante: è proprio nella gestione dei cantieri che si realizza, di fatto, il momento di crisi del sistema, posto che la migliore delle normative, disegnata in chiave di prevenzione delle infiltrazioni nel settore dei subappalti, vede vanificati tutti i suoi effetti da un contesto cantieristico nel quale, per assenza di controlli, le organizzazioni criminali, aventi il dominio ferreo del territorio, possono recuperare in termini di presenza tutto quel che può essere stato loro sottratto nel momento della partecipazione diretta al subappalto. Infatti, quand'anche si riesca ad evitare che alla gara possa partecipare un'impresa mafiosa, l'impresa sana che abbia acquisito il subappalto si troverà a dover operare in realtà territoriali che, di fatto, la assoggetteranno alla pressione invasiva della criminalità operante sul territorio. Si intende, in particolare, far riferimento al sistema secondo il quale l'impresa subappaltatrice operante in territori ad alto indice di criminalità non è libera di attingere, sia per quel che riguarda i materiali sia per quel che concerne la manodopera, ad un mercato gestito in termini di libera concorrenza, ma deve forzatamente rivolgersi a imprese mafiose o a ditte mafiose che detteranno, operando in regime di sostanziale monopolio, prezzi e condizioni con cui ricavare il massimo del guadagno, innescando, peraltro, meccanismi di crisi economica e gestionale all'interno delle ditte appaltatrici, con gravi ricadute per la qualità delle opere e la stessa sicurezza del lavoro nei cantieri. La concreta gestione dei cantieri appare, quindi, un momento veramente qualificante nella definizione di un meccanismo generale che tenda ad intervenire non solo sul momento preventivo della partecipazione alla gara, ma anche su quello successivo della concreta gestione dell'appalto e del subappalto, operando, in tal modo, una sorta di «blindatura» dell'opera. È un dato di fatto incontrovertibile che, a tutt'oggi, gli interventi sui singoli cantieri si riducono al momento repressivo statale legato, comunque, all'incardinamento di indagini che nascono, a loro volta, o da iniziative della polizia giudiziaria o da denunce degli imprenditori, ma, sempre e comunque, da fatti specifici. Le imprese si trovano quindi, di fatto, ad operare la gestione dei cantieri in condizioni di sostanziale abbandono ed isolamento, con esposizione continua alle pressioni dell'ambiente criminale. Sarebbe, pertanto, indispensabile prevedere una struttura di monitoraggio e controllo permanente dei cantieri di appalto e subappalto dal loro sorgere fino alla loro chiusura, in modo da assicurare un controllo cautelativo, visibile e noto, non solo sulla concretezza della vita del cantiere (chi entra in cantiere e per quali ragioni, rispetto delle normative antinfortunistiche, previdenziali e contributive), ma anche sui rapporti di mercato che l'impresa gestore del cantiere venga ad intrattenere con la realtà imprenditoriale operante sul territorio. Tale attività di reale e fattiva prevenzione potrebbe essere realizzata mediante la creazione di una struttura centrale articolata sul territorio secondo lo schema dell'agenzia e, pur non rappresentando una certezza in

termini di soluzione del problema, costituirebbe un ulteriore, potente fattore di controllo e di deterrenza. La situazione è tale ed il problema è così vasto ed articolato che lo Stato non può più fare affidamento esclusivamente sulle poche denunce provenienti dagli imprenditori, che riflettono una minima percentuale rispetto alla vastità del fenomeno.

Quanto all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), numero 3), appare necessario procedere a una verifica modificativa del testo. La norma infatti prevede, nella sua formulazione vigente, una struttura centrata sul dovere in capo alle amministrazioni aggiudicatrici di prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale non inferiore al 40 per cento dei lavori. Il testo dell'articolo 7 prevede invece che a tale previsione sia sostituita, con un significativo e, si ritiene, utile e necessario, cambio di struttura normativa, la semplice facoltà, per le amministrazioni aggiudicatrici, di imporre al concessionario, in via contrattuale, di affidare a terzi una percentuale di appalti non inferiore al 30 per cento non già dei lavori bensì del valore globale dei lavori oggetto della concessione. Tale mutamento normativo, in questa sua prima parte, appare certamente corretto nella prospettiva di uscire da una sorta di ricorso obbligato a soggetti estranei al rapporto concessorio, verosimilmente concepito con fini occupazionali ma sostanzialmente pericoloso nella sua rigidità, con il riconoscimento, invece, alle amministrazioni di una discrezionalità tale da consentire un utilissimo apprezzamento delle circostanze ambientali, lavorative, economiche, nonchè riducendo in maniera significativa, in termini percentuali, le possibilità di ingresso da parte di terzi indesiderabili nella gestione della concessione. Tale disposizione si coordina con l'ulteriore facoltà per l'amministrazione aggiudicatrice, prima di procedere all'assegnazione della concessione (e quindi nella fase della gara) di invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale del valore globale dei lavori che essi intenderebbero affidare in appalto ai terzi, ben potendo, nella previsione normativa, tale percentuale, in ragione dell'inciso «ove sussista», essere anche pari a zero. Il sistema che ne emerge è, come si vede, strutturato su un riconoscimento finale e generale di assai ampia discrezionalità in capo all'amministrazione. Tale miglioramento normativo trova però una previsione non armonica in quella parte della disposizione che consente all'amministrazione aggiudicatrice di prevedere nel contratto di concessione la facoltà per il concessionario di aumentare successivamente e discrezionalmente ottenuta la concessione la percentuale dei lavori da affidare in appalto. Sul punto si rileva che una tale facoltà suonerebbe certamente eccessiva attesa la sua assoluta indeterminatezza, sia in termini quantitativi che in riferimento a requisiti e condizioni di tale aumento, con la conseguenza di innescare possibili fenomeni, incontrollabili, di inquinamento criminale. Sarebbe opportuno pertanto sopprimere l'inciso rappresentato dalle parole «pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale».

In merito all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), relativo alla sostituzione all'articolo 4 comma 17 della legge n. 109 del 1994 delle parole «centocinquantamila ecu» con le parole «cinquecentomila euro», si ritiene oppor-

tuno, per evidenti ragioni prudenziali, ridurre la seconda cifra a centocinquantamila euro, anche in considerazione della necessità di evitare sostanziali vanificazioni degli scopi della normativa. Allo stesso modo, e per le stesse ragioni cautelari, si ritiene opportuno suggerire di sopprimere nella disposizione in questione le parole da «Per i lavori pubblici di importo compreso» fino alla fine della lettera, che, se mantenute, finirebbero col vanificare, di fatto, la funzione dell'Osservatorio dei lavori pubblici dal cui ambito di sostanziale conoscenza verrebbe esclusa una quantità rilevante di lavori pubblici, con un deficit di conoscenza che potrebbe risultare estremamente dannoso nel quadro del contrasto alle infiltrazioni criminali in tema di lavori pubblici.

In ordine alla lettera c) del comma 1 dell'art. 7, si rileva che la disposizione aggiuntiva non appare accettabile nella misura in cui varrebbe a conferire alle regioni una facoltà di elevare negli appalti di loro competenza il livello dei lavori per i quali non è richiesta la qualificazione ancorchè tale facoltà sia ulteriormente limitata dal tetto massimo di duecentocinquantottomila duecentoventotto euro. Tale norma appare incongrua rispetto al sistema generale della normativa perchè finirebbe con l'essere in distonia, nel settore di competenza regionale, con le linee ispiratrici della legislazione nazionale creando una ingiustificata possibilità di pericolo nello schema generale di salvaguardia dei lavori pubblici dalle infiltrazioni della criminalità organizzata.

Relativamente al numero 3 della disposizione in questione si suggerisce la soppressione della norma che prevede il nuovo testo della lettera g). Tale ritorno al testo vigente si manifesta necessario al fine di evitare un indebolimento delle società di qualificazione che, avendo già pianificato la loro attività su un termine di tre anni per la durata dell'efficacia della qualificazione, verrebbero a trovarsi in gravi difficoltà operative cui ben difficilmente si potrebbe porre rimedio con la previsione, a fronte di una nuova durata della qualificazione su base quinquennale, di una verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti. Invero il nuovo testo ha tentato di farsi carico del problema introducendo la suddetta fase di verifica che, tuttavia, non sembra poter soddisfare le esigenze di salvaguardia, posto che essa non viene in nessun modo parificata, nè sotto i profili economici nè sotto i profili attuativi, alla qualificazione. Dalla disposizione in esame sembrano nascere, altresì, ulteriori possibili problemi legati alla mancata previsione testuale delle conseguenze che, ad una durata della qualificazione in cinque anni, deriverebbero dalla verifica triennale con esiti negativi.

Quanto alla disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 7, che prevede l'ampliamento dell'area del subappalto con l'innalzamento della originaria soglia del 30% a quella del 50%, si suggerisce la soppressione dello stesso in considerazione del pericolo che dalla disposizione deriverebbe alle esigenze di contrasto dell'inquinamento criminale grazie ad un indiscriminato innalzamento della soglia di valore così come prospettato.

Quanto al comma 4 se ne suggerisce la soppressione, in considerazione del fatto che la sostituzione del primo periodo del comma 12 dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990 implica il venir meno di una specifica definizione di subappalto agli effetti della legge n. 55 e rischia così di ingenerare confusione sul piano classificatorio, posto che finirebbe con il creare un'area di lavori non riconducibile a nessuna parte della normativa. Per altro verso, la previsione si presta alle obiezioni già sollevate relativamente al comma 3, essendo interpretabile anche nel senso di un significativo restringimento dell'area di applicabilità della normativa antimafia di cui alla citata legge n. 55, giacchè il limite di valore non sarebbe più ancorato a quello del contratto di subappalto bensì al valore dei lavori da svolgersi nel singolo cantiere aperto in subappalto, con il rischio di una strumentale apertura di più cantieri nell'ambito dello stesso rapporto di subappalto che, così, sfuggirebbe al controllo.

La Commissione, in ordine al tema della depenalizzazione degli errori verbali di gara, ritiene di manifestare il proprio dissenso in ordine a tale linea normativa in considerazione della necessità di mantenere forme sanzionatorie penali a tutela di una materia di tale rilevanza nell'ambito della strategia generale di contrasto e prevenzione delle infiltrazioni criminali nel settore degli appalti, manifestando sin d'ora la propria convinzione della necessità di addivenire ad un pronto ripristino, nella materia, della sanzione penale della multa.

La Commissione, infine, considera di assoluta centralità il tema della riduzione delle stazioni appaltanti sul cui ampliamento convergono anche le unanimes preoccupazioni della magistratura inquirente, ai più alti livelli. Indubbiamente, il tema viene in evidenza in tutta la sua gravità nelle regioni del Mezzogiorno. Le condizioni in cui si trovano ad operare le imprese nelle regioni meridionali sono tali da condizionare tutte le valutazioni in tema di legislazione sugli appalti pubblici conducendo di necessità a delineare una legislazione destinata, per ovvie ragioni, a svolgere i suoi effetti su tutto il territorio nazionale. Deve, però, considerarsi che le cautele che occorre adottare non solo non modificano le fondamentali linee evolutive e di sviluppo della normativa ma, uscendo da uno stereotipo che molti danni ha fatto per il passato, permettono di fornire un utilissimo presidio normativo di salvaguardia e di prevenzione anche per l'imprenditoria del Centro e del Nord Italia, considerata la ormai consolidata tendenza espansiva della criminalità organizzata che, anche nelle sue forme imprenditoriali, ha, purtroppo, da molto tempo, travalicato le regioni di origine per estendere il suo ambito di operatività a tutto il territorio nazionale nonchè all'Europa intera. La riduzione delle stazioni appaltanti, come tutte le altre linee di intervento, probabilmente non costituirebbe la panacea per abolire l'infiltrazione mafiosa, ma costituirebbe certamente un ulteriore strumento per assicurare alle imprese sane una valida forma di controllo della legalità, anche quale condizione per la loro crescita.

La Commissione ritiene che una soluzione valida sia suggerire alle Regioni, anche a statuto speciale, e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito della loro competenza in materia di lavori pubblici,

l'istituzione e la costituzione, immediatamente operativa, di organismi regionali e provinciali cui affidare il ruolo di stazioni appaltanti, individuando nei Prefetti il vertice di tali organismi.

In questa prospettiva non verrebbe lesa la potestà di indirizzo politico ed amministrativo dei singoli enti ai fini dell'individuazione delle opere da realizzare, ma si sottrarrebbero gli amministratori ed i funzionari pubblici ai pericoli di condizionamenti criminali.

Documento di sintesi della discussione, ai sensi dell'art. 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001 n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della normativa vigente in tema di regime carcerario speciale previsto dall'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, nonché sulle proposte di modifica avanzate in materia, accolto dalla Commissione nella seduta del 18 luglio 2002.

La disciplina del regime di massima sicurezza applicabile ai detenuti, imputati di reati di particolare gravità (art. 4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354) è contenuta nell'art. 41-bis della legge di ordinamento penitenziario, nelle forme in cui fu introdotto, in via temporanea, dall'art. 19 del d.l. 8 giugno 1992 n. 306.

L'istituto ha sempre mantenuto tale carattere così che, nel corso di questo decennio, la sua vigenza è stata assicurata da periodici provvedimenti legislativi di proroga. Alla data del 31 dicembre 2002 è ora prevista la scadenza stabilita dell'ultimo provvedimento di proroga.

E' diffusa la consapevolezza che l'occasione dell'ultima scadenza debba essere colta dal Parlamento per un intervento riformatore profondo ed organico, che incida oltre che sulla estensione temporale, anche sul merito della disciplina del trattamento penitenziario differenziato.

Tale consapevolezza è maturata proprio in relazione all'esperienza applicativa dell'istituto in questione, esperienza realizzatasi attraverso i provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria e della giurisprudenza, gli uni e gli altri orientati dalle decisioni della Corte costituzionale.

In questi anni, la Corte, intervenendo ripetutamente, ha fissato gli argini di costituzionalità entro i quali deve essere applicato l'art. 41-bis - introdotto invero dal legislatore in termini generici - consentendo in tal modo una più corretta funzione repressiva, nel rispetto dei principi di civiltà giuridica e di garanzia dei diritti del cittadino, come sanciti dalla Costituzione.

La necessità dell'intervento riformatore è resa ancor più evidente, ad avviso della Commissione, in relazione a fenomeni di non uniforme attuazione dell'istituto e ai non rari casi di permeabilità del regime speciale di detenzione verificati dall'azione conoscitiva fin qui svolta.

Prova di ciò è data, proprio in questi giorni, dalle manifestazioni di protesta avviate in modo sostanzialmente contestuale all'interno di ben quattro diversi e distanti penitenziari, dai detenuti sottoposti al regime regolato dall'art. 41-bis, proprio contro le ipotesi di conferma della normativa, e di cui ha dato notizia la stampa, in vista della sua scadenza.

Il Parlamento ora è impegnato a varare una organica riforma delle norme concernenti il trattamento penitenziario differenziato ed in particolare degli art. 4-bis e 41-bis dell'ordinamento penitenziario.

In siffatto contesto la Commissione ha deciso di dare vita ad una verifica della congruità della normativa vigente ed alla conseguente riflessione sul contenuto della riforma, allo scopo di pervenire, in modo unitario, alla formulazione di principi e linee di riforma largamente condivisi.

Pertanto, all'esito della audizione del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e della discussione generale svoltasi nelle sedute del *plenum* nei giorni 8, 9, 15, 16, 17 e 18 luglio 2002, la Commissione, in conformità alle finalità istituzionali, pone il presente documento all'attenzione dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per contribuire all'attività di riforma legislativa della materia secondo le seguenti linee, con particolare riferimento alle proposte e ai disegni di legge d'iniziativa parlamentare (atto Senato n. 1487 presentato dal Ministro della giustizia Castelli; atto Senato n. 1440 presentato da Angius e altri; atto Camera n. 2781 presentato da Fassino e altri).

1. Stabilizzazione dell'istituto

Le caratteristiche attuali del fenomeno della criminalità organizzata e mafiosa evidenziate da una serie di lunghi e gravissimi delitti, molti dei quali passati al vaglio delle attività d'inchiesta di questa Commissione e di quelle delle precedenti legislature, dimostrano, tra l'altro, un dato assai grave ed incontrovertibile, e cioè che lo stato di carcerazione ordinaria non impedisce tuttora ai capi e ai gregari delle associazioni criminali di continuare a svolgere - talvolta anche con rafforzata ferocia e capacità intimidatoria - le funzioni di comando e direzione in relazione ad attività criminali eseguite all'esterno del carcere, ad opera d'altri criminali in libertà.

L'agire mafioso dei singoli e il vincolo associativo che li avvince nella organizzazione sono invero fondati su di un modo di intendere e di vivere il patto associativo che non prevede il carattere della temporaneità del rapporto criminale.

Quasi sempre alla base di tutto ciò vi è una vera e propria definitiva scelta di vita criminale.

Il rapporto mafioso, per tali ragioni, non è destinato a sciogliersi con lo stato di detenzione. Anzi, quella della carcerazione dei capi o degli associati è prevista ed accettata nella vita dell'organizzazione, come evenienza ordinaria - e non già straordinaria - che semmai rafforza e non attenua il legame con l'associazione. I mafiosi in carcere perciò mantengono stabilmente, anche all'interno della struttura, il grado e la funzione criminale rivestite in libertà e tentano di continuare ad esercitare quei poteri dentro e fuori del carcere in collegamento con i consociati liberi.

Allo stato non esistono dati o meri segnali idonei a far ritenere che, nell'ambito delle numerose e pericolose organizzazioni criminali o in quelle di tipo mafioso, vi sia in atto un cambiamento, o una inversione di tendenza rispetto alla descritta realtà.

Da ciò discende la necessità che le previsioni del regime in questione entrino a far parte dell'ordinamento giuridico in modo stabile ed ordinario, superando così la logica emergenziale che, oltre agli inconvenienti provocati a livello esecutivo, ha ingenerato negli ambienti criminali mafiosi una crescente aspettativa di superamento dell'istituto.

Le cosche mafiose da quasi dieci anni hanno attuato differenti strategie per vedere realizzata quella insana aspettativa, sia attraverso azioni di protesta, come quella in atto anche in questi giorni, sia con attentati e stragi, come fu ai primi degli anni novanta o con l'assurda pretesa di avviare impossibili trattative con lo Stato.

E' giunto il tempo di chiudere definitivamente questo scenario privando, una volta per tutte, le organizzazioni mafiose della speranza che il regime detentivo speciale possa venire meno.

Occorre, cioè, che al persistente fenomeno mafioso e criminale corrisponda una stabile normativa a tutela della società, atta ad impedire ogni relazione, tra il detenuto pericoloso e la sua organizzazione criminale, in grado di incidere su una serie di attività criminali che non di rado partono dall'interno del carcere.

All'interno delle strutture carcerarie, nonostante le riforme degli ultimi decenni, permangono condizioni ambientali che rendono talvolta possibile il rafforzamento delle posizioni e dei ruoli di comando dei soggetti che hanno alle loro spalle organizzazioni criminali di tipo mafioso stabili ed ampiamente diffuse sul territorio.

Per contrastare tale pericolosa situazione è stato varato l'istituto del regime carcerario speciale previsto dall'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, i cui risultati positivi non possono essere messi in discussione, soprattutto quando la sua attuazione è avvenuta nel rispetto dei limiti imposti dalla Costituzione.

E' stato sopra richiamato il pericolo di effetti «criminogeni» che il carattere temporaneo della normativa può presentare; vanno evidenziati, altresì, i possibili effetti benefici derivanti dalla stabilizzazione della previsione legislativa.

Anzitutto va segnalato che avere a disposizione in modo permanente ed ordinario una normativa di tutela, non significa dover procedere alla relativa applicazione sempre e comunque.

Le norme giuridiche in tema di trattamento penitenziario differenziato che il Parlamento si appresta a varare, evidentemente, troveranno applicazione solo se e quando sia strettamente necessario, secondo la motivata valutazione della amministrazione penitenziaria, sotto il controllo giurisdizionale.

Sarebbe davvero ben strano che proprio quando la prassi applicativa dell'istituto si è andata sempre più conformando alle indicazioni della Corte costituzionale, nel momento in cui quelle indicazioni e quella prassi, rispettose delle garanzie poste a tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, troveranno una più chiara definizione nel dettato della legge che il Parlamento si appresta a varare, l'istituto del regime speciale della detenzione dovesse mantenere il suo primitivo carattere di provvisorietà.

Una simile scelta sarebbe ancor più incomprensibile in costanza di una persistente criminalità di tipo mafioso che, sebbene a ridosso di una stagione in cui particolarmente forte ed incisiva è stata la risposta repressiva dello Stato, non accenna a dissolversi, ma addirittura mostra tutta la

sua virulenza e capacità di esprimersi con forme e metodi ancor più pericolosi e subdoli rispetto a quelli già sperimentati nel passato.

E' evidente che, ove segnali di calo e arretramento del fenomeno mafioso dovessero manifestarsi nei prossimi anni, nulla vieterà di modificare o abrogare le disposizioni vigenti, ove non risultasse sufficiente la non applicazione delle norme.

Ma oggi, a fronte di un pericolo immutato e, forse, più accentuato perché più subdolo, non pare razionale e logico continuare a prevedere un termine di vigenza della normativa.

La valenza politica del carattere definitivo della normativa sul trattamento detentivo previsto dall'art. 41-*bis*, sarebbe importante per tutti i cittadini, per il loro diritto alla sicurezza e alla tranquillità sociale.

Una norma di trattamento severo nei confronti dei criminali pericolosi che sia definitiva e stabile nel nostro ordinamento avrebbe infine un sicuro effetto di deterrenza verso i mafiosi, giacché, non essendo più in discussione il rinnovo delle norme sul regime detentivo speciale, non avrebbero più ragione di «agitarsi» per questo specifico motivo.

Una disciplina a termine, al contrario, potrebbe indurre taluno, come una talpa, a stare tranquillo e mettere «in sonno» i suoi collegamenti con le organizzazioni esterne, in attesa di tempi migliori.

La messa a regime dell'articolo 41-*bis* nell'ambito del nostro sistema giuridico non può certamente fare sorgere dubbi sulla conformità dell'istituto alla previsione costituzionale.

Ed infatti, gli interventi della Corte non hanno mai riguardato la natura precaria o meno della norma in questione, bensì la possibilità che ad una categoria di detenuti possa essere inibito l'esercizio di talune facoltà riconosciute a tutti gli altri detenuti.

Una disciplina penale e processuale differenziata è già prevista in riferimento ai delitti di associazione mafiosa e reati commessi con l'aggravante prevista dall'art. 7 legge n. 203/91.

Il legislatore ha stabilito un regime particolare per i delitti di criminalità organizzata: una competenza di magistrati specializzati, presso le procure sedi di distretto (D.D.A.), un Giudice delle indagini preliminari distrettuale, termini di decorrenza per il compimento delle indagini preliminari, per la durata di alcuni atti di indagine (intercettazioni), oltre che per la custodia cautelare ecc.

Nel nostro sistema pertanto è individuabile un c.d. doppio binario, sul terreno della sanzione e della procedura penale in riferimento a situazioni oggettive e personali differenti.

Pertanto non pare possano esservi ostacoli, anche sotto l'aspetto della legittimità costituzionale, per la previsione definitiva di un sistema differenziato delle modalità di esecuzione della custodia cautelare e della pena, quando ricorrano i presupposti di natura oggettiva e soggettiva previsti dalla legge.

Si tratta pertanto di regolare in modo differente due diverse situazioni: verranno sottoposti ad un regime carcerario più rigoroso coloro i quali, nonostante la limitazione della libertà subita all'interno delle strut-

ture carcerarie, mantengano in vita il rapporto con il sodalizio criminale di appartenenza.

Un regime carcerario speciale quindi, normativamente regolato quanto ai contenuti e ai limiti di applicazione, finalizzato ad impedire la persistenza di quel rapporto pericoloso per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza sociale.

2. Definizione per legge delle regole e dei contenuti dello speciale regime detentivo

In ordine ai contenuti del regime detentivo differenziato è convinzione unanime della Commissione che essi debbano essere definiti dalla legge, in modo compiuto e dettagliato.

E' stato infatti acclarato che uno dei motivi principali delle proteste e delle conseguenti difficoltà di applicare l'istituto, soprattutto nei confronti dei detenuti più pericolosi, è ascrivibile alla eterogeneità dei provvedimenti che scaturisce dalle differenti decisioni adottate dai Tribunali di sorveglianza aditi con i reclami dei detenuti.

E' pertanto necessario procedere ad una completa normazione del contenuto e dei limiti del provvedimento con cui viene adottato il regime speciale di detenzione, lasciando un ridotto limite di discrezionalità alla Amministrazione, per ragioni connesse a speciali particolarità del detenuto.

Appare pertanto positiva la previsione del contenuto dei provvedimenti che dovranno essere adottati dal Ministro ai sensi dell'art. 41-*bis*, indicata nei disegni di legge ora all'esame del Parlamento.

Occorre una definizione normativa, la più puntuale possibile, che utilizzi i risultati acquisiti in questo decennio di applicazione del regime speciale previsto dall'art. 41-*bis*, nel rispetto delle indicazioni impartite dalla Corte costituzionale.

Auspica, quindi, la Commissione, che il Parlamento voglia procedere alla tassativa definizione del contenuto delle singole misure restrittive, che, evidentemente, dovranno trovare applicazione concorrente e non in forma alternativa. Una siffatta disciplina è indispensabile per evitare che la misura nel suo complesso possa perdere di efficacia, e per impedire, nel contempo, applicazioni disomogenee che potrebbero alimentare aspettative di trattamenti attenuati.

Da tale premessa scaturisce comunque la impossibilità di irrogare ogni e qualsiasi restrizione delle ordinarie facoltà riconosciute al detenuto, che rivestano solo il carattere di mera afflittività, poiché le limitazioni sono esclusivamente finalizzate ad impedire che il detenuto continui a mantenere in vita i contatti con i sodalizi criminali di appartenenza.

3. L'autorità competente all'applicazione del provvedimento

L'attuale competenza del Ministro della giustizia per l'adozione del provvedimento con cui viene disposto lo speciale regime di detenzione,

ai sensi dell'art. 41-*bis* o.p., a parere della Commissione dovrebbe essere mantenuta.

L'ipotesi della competenza riservata unicamente al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria non pare prospettiva condivisibile perché trattasi comunque di un organo amministrativo strettamente dipendente dal Ministro della giustizia e pertanto, una sua esclusiva competenza, in un settore così delicato, potrebbe avere unicamente l'effetto di porre fuori dal processo di accertamento di responsabilità, non meramente tecniche, proprio il massimo organo dotato di responsabilità politica.

L'attribuzione al Ministro della competenza di cui si discute, appare necessaria, inoltre, in considerazione dell'importanza del regime speciale di detenzione, ed anche sotto il profilo della sua incidenza sui diritti di libertà, giacché esso è destinato a finalità generali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Siffatte caratteristiche rendono ancora più evidente la necessità dell'assunzione di responsabilità da parte del vertice dell'amministrazione della giustizia, cioè del Ministro, in ordine alle politiche applicative in materia di regime penitenziario differenziato, con la eventuale possibilità di controllo del Parlamento.

Sotto questo profilo è auspicabile che il Ministro riferisca annualmente al Parlamento in ordine all'applicazione del regime speciale di detenzione.

4. Il controllo giurisdizionale

La indispensabile garanzia giurisdizionale del controllo di legalità sull'operato della Amministrazione penitenziaria e dei provvedimenti del Ministro va rafforzata mediante la compiuta disciplina della procedura di reclamo all'autorità giudiziaria, di merito e di legittimità.

Tale garanzia, anche nell'alveo delle decisioni adottate in merito dalla Corte costituzionale, dovrà riguardare principalmente la valutazione della sussistenza dei presupposti stabiliti dalla legge per l'applicazione dello speciale regime detentivo e dei contenuti specifici del provvedimento per la parte che non sia definita puntualmente dalla legge.

Sul punto è bene osservare che resta salvo - nel rispetto delle indicazioni della Corte costituzionale - il sindacato giurisdizionale dell'Autorità giudiziaria sugli insopprimibili margini di discrezionalità che all'amministrazione penitenziaria permangono pur dopo la specificazione legislativa dei contenuti del regime derogatorio.

Gli stessi disegni di legge all'esame del Parlamento infatti, nella parte in cui definiscono analiticamente i contenuti del regime detentivo speciale, non escludono l'esercizio da parte della Amministrazione di attività discrezionale, necessaria per garantire la individualizzazione del trattamento.

5. Legittimazione al reclamo

La Commissione ritiene auspicabile che la riforma *in itinere* conferisca anche al difensore ritualmente nominato la legittimazione ad impugnare i provvedimenti emessi in tema di trattamento penitenziario di sicurezza.

6. L'autorità giudiziaria competente

Quanto all'autorità giudiziaria competente, esaminate le differenti ipotesi contenute nei disegni di legge all'esame del Parlamento, appare più razionale ed utile ribadire la competenza del Tribunale di sorveglianza, con utili integrazioni necessarie ad assicurare una più effettiva conoscenza dei fatti da parte dell'organo chiamato a decidere su una così delicata materia.

Depone a sostegno di tale soluzione il rilievo della verificata professionalità e della specifica attrezzatura culturale di questa magistratura che, dovendo giudicare dei fatti e delle procedure adottate per la vita che si svolge all'interno della struttura carceraria, per definizione «entra dentro il carcere», ed ha quindi più adeguati strumenti per la corretta valutazione del problema.

Al contrario, non sembra facilmente praticabile l'ipotesi di una competenza differenziata, quella del *tribunale del riesame* per i detenuti indagati o imputati e quella del *tribunale di sorveglianza* per i detenuti condannati.

La soluzione varrebbe certamente ad appesantire ulteriormente il lavoro di quei tribunali, già così gravemente oberati di lavoro.

La proposta di attribuire al *tribunale del riesame*, del distretto di corte di appello nel cui ambito è posto l'istituto penitenziario di assegnazione, la competenza a decidere sul reclamo proposto dai detenuti in custodia cautelare non convince pertanto la Commissione, anche per la inopportunità di inserire nel circuito del controllo di legalità sulla esecuzione delle misure cautelari detentive differenti autorità, con la conseguenza inevitabile di dare luogo a molteplici e difformi indirizzi, anche in riferimento a situazioni analoghe.

Non si ravvisano, in ultima analisi, valide ragioni di utilità per sostenere la competenza di un giudice che spesso è lontano fisicamente e processualmente dal contesto delle investigazioni, con particolare riferimento a quelle che possano dare conto della attualità del collegamento, mentre in realtà trattasi di un tribunale disegnato e organizzato per decidere sullo *status libertatis* e non già sulle modalità di esecuzione della detenzione.

Né può ipotizzarsi che il controllo giurisdizionale sui provvedimenti che riguardano detenuti in custodia cautelare possa attribuirsi all'autorità giudiziaria procedente.

E' vero che, secondo il sistema vigente, nelle more delle indagini preliminari e del successivo dibattimento, ogni questione relativa al detenuto indagato o imputato rientra nella competenza del giudice procedente,

ma non può negarsi la specificità del giudizio relativo alla applicabilità o meno dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Ed infatti, la valutazione della legittimità del regime detentivo di massima sicurezza, implica inevitabilmente la adozione di un provvedimento che è fondato sul riconoscimento della persistenza o meno del collegamento tra il detenuto ed il gruppo criminale di appartenenza.

Un giudizio siffatto, in sostanza, finirebbe per determinare una valutazione sulla sussistenza del vincolo associativo, cioè proprio sul nucleo essenziale del fatto reato su cui il giudice di merito è chiamato ad emettere un giudizio.

Si determinerebbe, cioè, un'anticipazione del giudizio finale di colpevolezza o innocenza che, in base alle vigenti disposizioni che regolano il processo, porterebbe alla incompatibilità in relazione ad ogni successivo atto del procedimento ai sensi dell'art. 34 c.p.p.

Le argomentazioni sopra svolte valgono altresì per segnalare alle Camere l'opportunità che nella istruttoria attivata dalla Amministrazione al fine dell'applicazione del provvedimento ex art. 41-*bis* o.p. non venga richiesto il parere dell'autorità giurisdizionale procedente, come invece prevedono i disegni di legge all'esame del Parlamento, ma solo quello del pubblico ministero presso quell'autorità.

Resta dunque il tribunale di sorveglianza.

Nell'ordinamento vigente, peraltro, il comma 2-*bis* dell'art. 41-*bis* (aggiunto dall'art. 4 della legge 7 gennaio 1998 n. 11), stabilisce che la competenza a decidere sul reclamo presentato dall'«imputato», cioè da un detenuto in custodia cautelare appartiene (così come per i condannati e gli internati) proprio al tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto in cui lo stesso è assegnato.

Va peraltro segnalato che il vigente comma 2-*bis* dell'art. 41 sopra citato, non indica, tra coloro che possono accedere alla tutela giurisdizionale, la categoria degli indagati. Eppure costoro ben possono essere sottoposti al regime di massima sicurezza perché il comma 2 dello stesso art. 41-*bis* ne prevede l'applicabilità a tutti i «detenuti», dunque anche agli indagati.

Il vuoto normativo potrà essere colmato dal Parlamento in sede di riforma, includendo esplicitamente tra i soggetti legittimati al reclamo la categoria degli indagati, ovvero riferendo la previsione, genericamente, ai «detenuti», essendo pacifico che il regime detentivo differenziato, anche nella normativa a venire, sarà applicabile agli indagati.

Con riguardo ai soggetti in espiazione di pena, ovviamente, non sorgono problemi particolari nella individuazione della magistratura di sorveglianza quale giudice competente a decidere sul reclamo avverso il provvedimento di applicazione del regime detentivo differenziato.

Una identica attribuzione di competenza, ad avviso della Commissione, va ribadita anche con riguardo ai detenuti in custodia cautelare, in conformità alla normativa vigente.

La competenza del tribunale di sorveglianza anche per i detenuti in custodia cautelare va dunque confermata, eventualmente stabilendo, al fine di garantire e facilitare la conoscenza attuale dei fatti che direttamente incidono sul tema della decisione, che il tribunale di sorveglianza competente per territorio richieda al pubblico ministero, presso l'autorità giudiziaria procedente, ogni utile informazione sul detenuto in custodia cautelare.

In considerazione della natura dell'atto impugnato e dei tempi di durata dello stato di detenzione, sarà indispensabile garantire una risposta tempestiva del tribunale chiamato a pronunciarsi, onde evitare che la gran parte delle decisioni intervengano quando la situazione soggettiva del detenuto sia già mutata, in conseguenza dei tempi della fase processuale.

7. Durata, condizioni e proroga del provvedimento e disciplina dell'istituto

Una volta determinati per legge i contenuti del regime speciale e gli strumenti di garanzia del controllo giurisdizionale in ordine alla sussistenza delle condizioni di applicabilità del trattamento in questione, a parere di questa Commissione, il termine di validità del regime deve essere previsto per un arco di durata non inferiore a **due o tre anni**, per procedere, alla scadenza, alla verifica della persistenza delle condizioni di applicabilità per un analogo periodo.

L'attuale termine di validità com'è noto è previsto per un solo anno, con la previsione di proroga ogni sei mesi. Il sistema si è rivelato del tutto inadeguato, anche perché la brevità del termine della proroga non consente l'approfondita verifica della ricorrenza dei rapporti tra il detenuto e l'organizzazione criminale di riferimento.

Ovviamente **la vigenza biennale o triennale** dello speciale regime detentivo ha, per così dire, una espressa valvola di sicurezza costituita dalla possibilità di revoca, nel caso in cui dovessero emergere, in qualsiasi momento successivo alla sua irrogazione, elementi da cui sia desumibile l'interruzione del vincolo associativo ed il conseguente venire meno dei rapporti con la criminalità organizzata.

Tali elementi potranno essere forniti dallo stesso detenuto, dal suo difensore, dal pubblico ministero o dall'A.G. procedente per i detenuti non definitivi. Se detti elementi risultino direttamente alla Amministrazione penitenziaria, sarà questa, d'ufficio, a provvedere alla revoca previa richiesta di informazioni aggiornate al pubblico ministero, alla D.N.A. e alle polizie specializzate.

La necessità di dare al provvedimento applicativo dello speciale regime una congrua efficacia temporale, consegue alla più rigorosa specificazione normativa dei presupposti di applicabilità, oltretutto alla compiuta disciplina del controllo giurisdizionale del provvedimento.

Non si tratta di pervenire ad uno speciale regime detentivo che consegua automaticamente a determinati titoli di reati. Se così fosse la norma-

tiva non si sottrarrebbe a censure di costituzionalità per contrasto a diversi parametri costituzionali.

La disciplina che la Commissione propugna implica un regime detentivo che interviene a seguito della valutazione della necessità che la detenzione si svolga secondo modalità che impediscano i collegamenti con realtà criminali esterne.

E ciò accade quando la pericolosità criminale del detenuto si sostanzia attraverso fatti obiettivi che attestano la capacità di collegamento con le organizzazioni criminali esterne.

Ma, una volta verificati i presupposti e dopo che la verifica sia stata controllata da un giudice in sede di merito ed eventualmente dalla Cassazione in sede di legittimità, allorquando la procedura garantita si sia svolta (auspicabilmente in tempi ragionevoli), il regime va applicato per un periodo proporzionato ai tempi necessari per l'accertamento dei presupposti e adeguato al particolarissimo tipo di realtà acclarata (quella della criminalità organizzata e mafiosa).

Tale orientamento trova conforto nella constatazione di fatto scaturite dalle investigazioni giudiziarie, dalle sentenze di condanna per mafia e dalle stesse acquisizioni di questa Commissione, che il tipo di collegamento rilevante ai fini dell'applicazione del regime *de quo*, come è stato in precedenza chiarito, non è di natura transitoria, ma, al contrario, esso è tendenzialmente stabile, se non definitivo.

La rottura del vincolo mafioso, in altri termini, com'è stato ricordato in precedenza, non è normalmente prevista nell'accordo associativo come evenienza ordinaria o possibile.

8. Allargamento del divieto di concessione dei benefici penitenziari di cui all'art. 4-bis ord. pen.

Appare condivisibile ed opportuno l'allargamento del divieto di concessione dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario ai detenuti per reati commessi con finalità di terrorismo anche internazionale.

In tal modo i delitti di terrorismo vengono formalmente equiparati, quanto a pericolosità, gravità ed allarme sociale, a quelli già elencati nell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario.

L'occasione della riforma potrebbe essere colta dal Parlamento per assoggettare al regime disciplinato dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, altre categorie di delitti espressione di fenomeni criminali che l'esperienza degli ultimi anni ha segnalato come fattispecie di particolare pericolosità, come ad esempio il *traffico di esseri umani*, *la riduzione in schiavitù*, *il traffico di sostanze radioattive*, *il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite* ed altri che potranno trovare compiuta individuazione nel corso dei lavori parlamentari presso le competenti commissioni referenti.

A favore della estensione del regime speciale di cui all'art. 41-bis o.p. ai reati di terrorismo ed eventualmente a quelli innanzi citati, militano le medesime ragioni che sono all'origine dell'istituto, *solo in quanto*

espressioni di entità criminali stabilmente organizzate sul territorio nazionale e a livello internazionale.

In conclusione dei suoi lavori, la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare auspica che il Parlamento pervenga rapidamente all'approvazione di una legge che offra un più incisivo strumento nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata.

Modifiche alle norme per il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(Art. 16-*quater*, decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, nel testo modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45)

La nuova disciplina sui collaboratori di giustizia ha introdotto una serie di disposizioni scaturite dalla esperienza dei primi sei anni di applicazione del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

Il relativo disegno di legge, presentato dal Governo nel 1997, è stato definitivamente approvato solo nel febbraio 2001, a seguito di una disamina assai approfondita delle questioni nelle competenti sedi parlamentari.

Una delle questioni di maggior rilievo fu quella relativa alle misure di contenimento delle cosiddette «dichiarazioni a rate». L'art. 16-*quater* introdusse infatti una disposizione in base alla quale le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia dovessero essere racchiuse in un verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, da rendere al procuratore della Repubblica entro il termine di 180 giorni dalla data della manifestazione della volontà di collaborare.

Dalla inosservanza del termine discende, ai sensi del comma 6 dell'art. 16-*quater* della legge 13 febbraio 2001, la sanzione processuale della inutilizzabilità delle dichiarazioni, oltre alla inapplicabilità dei benefici penali e penitenziari previsti dagli articoli 16-*quinqüies* e 16-*nonies*.

Il principio, pienamente condivisibile, potrebbe essere condizionato negativamente da collaborazioni caratterizzate dalla pluralità degli impegni processuali dei dichiaranti, che si concentrano il più delle volte nella fase iniziale della collaborazione e spesso dinanzi ad autorità giudiziarie diverse.

Ne consegue che il termine di 180 giorni diventa in taluni casi un termine puramente teorico, in realtà assai più breve e del tutto avulso dalle situazioni di oggettivo impedimento del dichiarante a sottoporsi all'interrogatorio.

Appare quindi assolutamente opportuno un correttivo per garantire effettività a quel termine, anche al fine di non disperdere dichiarazioni rese successivamente non per una maliziosa strategia del ritardo, ma per la assoluta impossibilità di corrispondere all'obbligo di rispettarlo.

Siffatte esigenze hanno trovato immediato riscontro nelle dichiarazioni del Ministro dell'interno - rese dinanzi alla Commissione nella seduta del 17 ottobre 2002 - il quale ha condiviso l'esigenza, pur limitandola ad un termine di proroga complessivamente non superiore ad altri 180 giorni in casi del tutto eccezionali.

La Commissione, a seguito di approfondito dibattito, reputa pertanto necessario formulare un indirizzo, con l'auspicio di contribuire alla soluzione della questione.

Per entrare nel merito della proposta, la prima questione verte sull'esame delle caratteristiche della collaborazione offerta e sulle modalità della sua assunzione.

In primo luogo, bisogna tenere in considerazione la pendenza di processi nei quali il collaboratore debba essere sentito od ancora la pluralità delle autorità giudiziarie interessate a raccogliere le dichiarazioni.

Ed invero, il termine di 180 giorni potrebbe consumarsi non nell'attività di redazione del verbale illustrativo dei contenuti della dichiarazione, pur nella sua esaustiva sinteticità, bensì in attività richieste da altre autorità giudiziarie in altri procedimenti pendenti nelle diverse fasi, anche in dibattimento e persino in luoghi diversi del territorio nazionale.

Analogamente deve tenersi conto di ogni altro legittimo impedimento che riguardi direttamente la persona del collaboratore, quale il caso in cui sia affetto da malattia che renda impossibile lo svolgimento dell'attività giudiziaria.

Allo stesso modo deve tenersi conto della impossibilità del difensore di assistere il collaboratore nell'interrogatorio nelle ipotesi di cui all'art. 420-ter del codice di procedura penale.

Sotto il profilo del procedimento, sembra opportuno, alla luce delle disposizioni che inficiano la utilizzabilità delle dichiarazioni rese oltre il termine di 180 giorni, dare certezza al termine medesimo sotto il profilo del computo dei giorni «utili», affidando la decisione sulla sussistenza di una causa di proroga al giudice delle indagini preliminari presso il quale ha sede l'ufficio del procuratore della Repubblica che procede alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione.

Ad avviso della Commissione parlamentare antimafia, la richiesta dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di 180 giorni, e dovrà contenere, a pena di inammissibilità, la dettagliata esposizione dei fatti e degli elementi su cui si fonda. Ovviamente tali fatti e tali elementi dovranno riguardare le cause che giustificano la richiesta e non già i contenuti specifici delle dichiarazioni rese dal collaboratore. A corredo della richiesta dovrà essere allegata ogni utile documentazione che comprovi l'avvenuto impedimento e la sua durata.

Il giudice per le indagini preliminari sarà chiamato a disporre con decreto in ordine alla proroga del termine, in ragione strettamente commisurata all'entità dell'impedimento o della causa che giustifica la mancata assunzione nel termine assegnato di tutte le notizie di cui è a conoscenza il collaboratore.

Le eventuali ulteriori proroghe che dovessero rendersi necessarie per il perdurare o l'insorgere di un nuovo impedimento, valutate e disposte come sopra, non dovranno, in ogni caso, eccedere il termine massimo di 180 giorni.

Come si evince dalla disposizione non si tratta, in realtà, di concedere una proroga bensì di rendere effettiva la fruizione del termine originaria-

mente concesso; la statuizione di un termine ulteriore comunque non superiore a 180 giorni, poi, inibisce ogni possibilità di superamento di un termine complessivo anche qualora l'impedimento si protragga oltre tale misura o indeterminatamente.

E' evidente, infine, che la decisione contenuta nel decreto deve essere comunicata immediatamente al procuratore della Repubblica, e che il termine concesso nel decreto si pone in continuità con il termine originariamente stabilito dalla legge od eventualmente già concesso dal giudice, al fine di non sollevare dubbi interpretativi sulla utilizzabilità delle dichiarazioni rese nelle more della decisione del giudice.

Va comunque fissato un termine per il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, che si ritiene congruo nella misura di giorni sette.

**Documento riassuntivo delle indicazioni e delle osservazioni emerse
nel corso del dibattito sulle problematiche concernenti la normativa
sui difensori dei collaboratori di giustizia**

Tra i problemi applicativi della nuova disciplina relativa ai collaboratori di giustizia ha assunto particolare rilevanza e attualità la questione concernente l'effettività del diritto di difesa.

Le nuove disposizioni sul gratuito patrocinio, introdotte dalla legge 29 marzo 2001, n. 134 e, da ultimo, con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), hanno sostanzialmente equiparato la posizione del difensore del collaboratore di giustizia a quella del difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Da una parte, tale novità ha comportato una opportuna limitazione alla relevantissima entità delle spese legali poste a carico del Ministero dell'Interno, dall'altra determina il rischio piuttosto serio di compressione del diritto di difesa dell'imputato collaboratore.

In effetti le disposizioni in questione mal si conciliano con lo speciale carattere fiduciario del rapporto tra il difensore e il suo assistito che collabora con la giustizia e, soprattutto, con la caratteristica principale della gran parte delle collaborazioni che vengono offerte ad autorità giudiziarie diverse, anche in sedi giudiziarie non ricomprese nel medesimo distretto di Corte d'appello.

Secondo la disciplina citata non potrebbe darsi luogo al rimborso delle spese di trasferta fuori distretto, cosicché si giunge al paradosso che i collaboratori dovrebbero avere un difensore di fiducia per ciascun distretto presso la cui autorità giudiziaria devono rendere le proprie dichiarazioni.

Allo stesso modo sembrano difficilmente compatibili con la condizione del collaboratore le procedure di liquidazione dei compensi professionali in favore dei difensori di quest'ultimo.

La sottoposizione, anche per gli aspetti economici, allo speciale programma di protezione e la domiciliazione presso il servizio centrale di protezione suggeriscono che sia il Ministro dell'Interno, per il tramite del servizio in parola, a provvedere alla liquidazione dei compensi, auspicabilmente con riferimento a indici tariffari predeterminati.

La Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa formula l'auspicio che il Parlamento adotti le misure necessarie per la soluzione del problema con la necessaria sollecitudine, in considerazione della rilevanza della questione.